

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

136° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
3 ^a - Affari esteri	» 14
4 ^a - Difesa	» 20
5 ^a - Bilancio	» 23
6 ^a - Finanze e tesoro	» 30
7 ^a - Istruzione	» 33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 48
10 ^a - Industria	» 55
11 ^a - Lavoro	» 60
12 ^a - Igiene e sanità	» 63
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 66

Commissione di inchiesta

Caporalato	Pag. 68
------------------	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 69
Terrorismo in Italia	» 70
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 71

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 72
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 75
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 87
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 88
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 89

CONVOCAZIONI	Pag. 90
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, 1º COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(A008 000, C21ª, 0013ª)*

Il PRESIDENTE informa che è stato emanato il decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69 concernente «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione». Fa presente che rispetto ai decreti precedenti è stata apportata una modifica al comma 2 dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge, nel senso che, nel momento in cui il giudice dichiara la questione manifestamente infondata e informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza, la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento ed il giudice può disporre la sospensione del procedimento stesso.

Prendono quindi la parola i senatori LAFORGIA, RUSSO, LUBRANO DI RICCO ed il PRESIDENTE.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, avendo ricevuto da alcuni senatori la richiesta di rinviare l'esame della domanda di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Previti (*Doc. IV-ter*, n. 2), rappresenta alla Giunta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta unanime conviene.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21ª, 0017ª)*

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Doc. IV-bis, n. 15, nei confronti del signor Marcello Gemelli per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale (corruzione

per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

Il PRESIDENTE riassume i fatti all'origine della richiesta dell'autorizzazione a procedere.

Propone quindi che, in conformità con il precedente stabilito con riferimento al *Doc. IV-bis*, n. 5, non essendosi - con la deliberazione del Senato del 24 gennaio 1995 - ravvisato nei confronti dell'ex Ministro De Lorenzo alcuno dei presupposti previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, l'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Marcello Gemelli sia considerata atto dovuto.

La Giunta unanime conviene ed incarica il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia

Il PRESIDENTE, dal momento che il senatore Ellero, relatore per la regione Puglia, è assente a causa di indifferibili impegni politici, comunica che l'esame della verifica delle elezioni della suddetta regione è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

109ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MARINELLI

Intervengono il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Negri, per le finanze Caleffi, e per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1525) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI illustra il contenuto del provvedimento, rilevando la natura eterogenea di alcune disposizioni, concernenti la proroga del termine di scadenza delle cambiali agrarie, fissato inopinatamente al 31 marzo 1995. Esprime perplessità, inoltre, sulle disposizioni di cui all'articolo 3, che si riferisce esclusivamente ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria, introducendo una possibile disparità di trattamento. Propone, comunque, di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del Gruppo progressisti-federativo, pur rilevando l'impropria formulazione degli articoli 14 e 15, che non consente la tempestiva valutazione parlamentare in sede di conversione in legge, fissando un termine che precede la stessa scadenza del decreto-legge.

Si associa il senatore PERLINGIERI.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1526) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore Guido DE MARTINO espone il contenuto del decreto-legge, rilevando il carattere eterogeneo dell'articolo 4. Osserva, inoltre, che alcune disposizioni di rifinanziamento si riferiscono a norme recate dal decreto-legge n. 39 del 1995, non ancora convertito in legge. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il senatore SCALONE rileva la persistente ipertrofia della decretazione d'urgenza, sulla quale la Commissione non esercita un sufficiente vaglio critico, soprattutto dopo l'insediamento del Governo in carica.

Si associa la senatrice BRICCARELLO.

Dissente il senatore GUERZONI.

Il sottosegretario CHIMENTI rileva che il ricorso abnorme al decreto-legge persiste ormai da lungo tempo, e non si può attribuire esclusivamente agli ultimi Governi. Osserva, comunque, che nel caso di specie il decreto-legge possiede i presupposti di necessità e urgenza, ricordando che nella precedente edizione esso è stato sul punto di essere convertito in legge, ciò che non è avvenuto esclusivamente per motivi accidentali.

La Commissione, quindi, esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI propone di formulare un parere favorevole.

Il ministro OSSICINI raccomanda di riconoscere i presupposti costituzionali.

La Commissione si pronuncia in senso favorevole.

(1527) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi

(278) PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi

(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse

(1330) TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo, procedendo nella votazione degli emendamenti all'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore.

Il relatore **CASADEI MONTI** annuncia il proprio consenso all'emendamento 2.18.

Il senatore **SCALONE** ritiene opportuna una sintetica esposizione delle motivazioni sottese agli emendamenti.

Il senatore **VILLONE** osserva che la fase della illustrazione e della discussione degli emendamenti si è oramai esaurita.

Il senatore **FIEROTTI**, quindi, esprime apprezzamento per l'opinione manifestata dal relatore in ordine all'emendamento 2.18. Motiva il proprio voto favorevole all'emendamento 2.16.

Il senatore **FISICHELLA** dà ragione del proprio voto contrario a tale emendamento.

Il senatore **VILLONE** ne chiede la votazione per parti separate, annunciando il proprio voto favorevole alla prima parte dell'emendamento, e contrario alla seconda parte di esso.

Il senatore **LA LOGGIA**, in dissenso dal Gruppo, motiva il proprio voto contrario all'emendamento 2.16, nella sua prima parte. Manifesta inoltre la propria sorpresa per l'inclusione delle attività professionali tra i casi di incompatibilità.

In proposito il senatore **PASQUINO** ricorda che tale prescrizione è contenuta nel disegno di legge n. 1082, proposto dal Governo Berlusconi.

Il senatore **LA LOGGIA** conferma la propria opinione.

Il senatore **MENSORIO** annuncia il suo voto favorevole alla seconda parte dell'emendamento 2.16.

Il senatore **FIEROTTI**, quindi, ritira gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Si procede alla votazione dell'emendamento 2.18.

Il sottosegretario **NEGRI** motiva il contrario avviso del Governo.

Il senatore PERLINGERI annuncia la propria astensione.

L'emendamento 2.18 è successivamente accolto.

Il relatore CASADEI MONTI ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore LA LOGGIA, nel far propria tale proposta di modifica, invita la Commissione ad accoglierla.

Il senatore VILLONE annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore FISICHELLA motiva l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore SCALONE, in dissenso dal Gruppo, aggiunge la propria firma all'emendamento e annuncia il suo voto favorevole.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non risulta accolto.

Il relatore CASADEI MONTI, quindi, si dichiara contrario all'emendamento 2.12, pronunciandosi a favore del combinato disposto degli emendamenti 2.23 e 2.24.

I senatori PERLINGIERI e MARCHETTI condividono l'orientamento del relatore.

Del pari favorevole, in ordine all'emendamento 2.24, è l'orientamento del senatore LA LOGGIA, che peraltro esprime perplessità sulla seconda parte di esso.

Il senatore FISICHELLA motiva la propria astensione sull'emendamento 2.24.

Il sottosegretario NEGRI modifica la collocazione formale di tale emendamento, riferendola al comma 1 dell'articolo in esame e ritirando l'emendamento 2.23.

L'emendamento 2.24 viene quindi accolto.

Il seguito dell'esame del testo unificato dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLI avverte che, su richiesta del senatore La Loggia in relazione ad una deliberazione conforme della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la seduta prevista per domani, giovedì 23 marzo, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,05.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 278, 758, 1082 E 1330**

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non» e: «di attività professionali».

2.16 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni pubbliche», sopprimere la parola: «non».

2.17 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di attività professionali».

2.18 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Sono incompatibili con le cariche di Governo le altre funzioni pubbliche non elettive, le cariche di sindaco e di presidente di provincia, gli incarichi direttivi in associazioni e organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché qualsiasi attività professionale e ogni impiego pubblico e privato.»

2.1 IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».

2.12 MENSORIO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».

2.23

IL GOVERNO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal giorno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal novantesimo giorno a decorrere dalla data del giuramento fino a quello di cessazione dalla carica. I predetti soggetti non potranno, comunque, dal giorno del giuramento assumere nuovi incarichi».

2.19

LA LOGGIÀ, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Gli iscritti» fino alla fine del comma.

2.13

MENSORIO

Al comma 2, sostituire le parole: «cessazione dalla carica», con le seguenti: «esaurimento della carica per qualunque motivo».

2.6

BRICCARELLO, FIEROTTI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli iscritti negli albi e negli elenchi professionali conservano tutti i diritti ed i benefici connessi, compresi quelli relativi alla contribuzione previdenziale ai fii pensionistici».

2.14

MENSORIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo, non possono subire, per effetto di tale assunzione, pregiudizi della propria posizione professionale e di carriera. Al termine del collocamento in aspettativa di cui al comma 2, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro. Hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto dello *status* di pubblico dipendente».

2.24

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1 non possono esercitare, in enti pubblici e nelle imprese di cui all'art. 3, funzioni di presidente e amministratore. Non possono altresì esercitare le funzioni di liquidatore, sindaco o revisore di tutte le imprese ed enti pubblici, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo».

2.20

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 3, penultimo rigo, sostituire la parole: «esercitate» con le seguenti: «acquisite dopo la loro nomina».

2.21

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «in enti pubblici ed in imprese», con le seguenti: «in enti pubblici e in società commerciali», e le parole: «per tali enti ed imprese» con le seguenti: «nei confronti o per conto di tali enti e società commerciali».

2.25

IL GOVERNO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «direttore generale o centrale».

2.2

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo».

2.3

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo».

2.5

GUBBINI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , incarichi arbitrari di qualunque natura».

2.7

BRICCARELLO, FIEROTTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi cessano di diritto dai predetti incarichi il quinto giorno successivo a quello del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di emolumento o compenso patrimonialmente rilevante».

2.26

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.15

MENSORIO

Al comma 3, dopo le parole: «Le stesse attività» inserire le seguenti: «relativamente alle predette società commerciali».

2.28

IL GOVERNO

Al comma 3, ultimo rigo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

2.9

BRICCARELLO, FIEROTTI

Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Essi decadono dai predetti incarichi a decorrere dal giorno dell'assunzione della carica pubblica. Le stesse attività non possono essere esercitate se non dopo che siano decorsi due anni della cessazione delle funzioni pubbliche».

2.10

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna forma di retribuzione» aggiungere le seguenti: «che non sia relativa alle prestazioni svolte in precedenza».

2.8

BRICCARELLO, FIEROTTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I titolari di cariche pubbliche sono tenuti a dichiarare l'incompatibilità agli enti pubblici e alle imprese interessati, ai fini delle eventuali sostituzioni. Sono tenuti, inoltre, a far valere la decadenza, che opera comunque di diritto. In caso di inottemperanza gli interessati e il pubblico ministero possono ricorrere alla Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. La Corte d'appello, assunte sommarie informazioni, provvede in Camera di Consiglio ai sensi dell'articolo 737 del Codice di procedura civile».

2.11

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro quindici giorni dalla data del giuramento, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le dichiarazioni di cui al successivo articolo 4 alle amministrazioni ed enti pubblici, nonchè agli enti privati interessati. Entro lo stesso termine, le dichiarazioni concernenti gli enti privati sono trasmesse al Procuratore del Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, che ne cura la iscrizione nel registro delle imprese»

2.27

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(596) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990*

(Esame)

Il relatore SURIAN premette che la Convenzione di Istanbul del 1990 mira a sostituire le numerose disposizioni pattizie esistenti, in materia di ammissione temporanea delle merci, con un unico accordo volto ad agevolare gli scambi internazionali e ad armonizzare i regimi doganali. Ogni Stato contraente si è infatti impegnato a concedere l'ammissione temporanea delle merci alle condizioni previste dalla Convenzione, senza divieti o restrizioni, in sospensione totale del dazio di importazione. Gli operatori interessati potranno ottenere l'ammissione temporanea delle merci presentando un documento doganale che rechi una garanzia; è inoltre previsto l'obbligo di riesportazione entro un determinato periodo di tempo, non superiore ad un anno, e deve essere garantita la possibilità di individuare la merce al termine dell'importazione temporanea.

È fatta salva la facoltà delle parti di stabilire divieti o restrizioni purchè siano dettati da ragioni non economiche, quali l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente, la tutela della sanità pubblica, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà industriale.

Il relatore Surian fa presente che il meccanismo previsto dalla Convenzione potrebbe prestare il fianco al rischio di grandi evasioni fiscali, che del resto già si verificano nei casi in cui è prevista l'importazione temporanea di merci. È quindi essenziale che il Governo si impegni ad assicurare un sistema di controlli che siano effettuati non soltanto all'inizio e alla fine dell'ammissione temporanea, ma anche con ispezioni mirate presso i magazzini nei quali le merci vengano ubicate. In

tal modo non soltanto si eviterà che gli importatori si sottraggano all'obbligo fiscale relativo a prodotti diversi da quelli per i quali è prevista l'ammissione temporanea, ma anche si tuteleranno gli operatori onesti dalla concorrenza sleale di chi evade gli obblighi tributari.

Infine dichiara che si riserva di presentare in Assemblea un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo in tal senso.

Il senatore ANDREOTTI pone in risalto l'inutilità dell'articolo 3 del disegno di legge, che prevede la copertura finanziaria di un onere limitatissimo - pari a sei milioni di lire - a cui peraltro si potrebbe far fronte con i normali capitoli di bilancio, trattandosi di spese di trasferta dei due funzionari che dovranno partecipare ai lavori del Comitato di gestione previsto dalla Convenzione.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE fa presente che il Governo è consapevole dei rischi derivanti dall'ammissione temporanea delle merci e ritiene opportuno rivolgere una raccomandazione a tutti gli Stati parte della Convenzione, affinché vi sia una vigilanza collettiva che impedisca agli operatori disonesti di trarre un vantaggio illecito dall'applicazione dell'accordo in esame.

Il presidente MIGONE chiede al relatore e al rappresentante del Governo se siano favorevoli alla soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge, nell'intesa che alle spese per le trasferte dei funzionari si provveda con gli ordinari capitoli di bilancio. Il relatore e il rappresentante del Governo concordano con la proposta soppressiva.

Non essendovi altri emendamenti relativi all'articolo 3, il Presidente pone ai voti il mantenimento dell'articolo, che è respinto.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con la modifica testè accolta.

(664) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989

(Esame)

Il relatore SURIAN illustra il Protocollo del 27 giugno 1989, che integra l'Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi. A quell'Accordo aderiscono attualmente 28 Stati, tra cui l'Italia, che vi ha aderito nel 1951, con l'esclusione di paesi di grande importanza, quali gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito, il Canada, i paesi scandinavi e gli Stati emergenti dell'Estremo Oriente. Il Protocollo del 1989 è volto appunto a superare le ragioni che hanno indotto quegli Stati a non aderire al precedente Accordo: in particolare la registrazione era condizionata all'esito di procedimenti contenziosi, era previsto un termine troppo breve per opporre il rifiuto alla domanda del titolare del marchio e la tassa fissa prevista non compensava i complessi e costosi servizi prestati dal *Bureau* dell'Unione di Madrid.

In tale contesto l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha proposto un protocollo volto a semplificare il procedimento per la registrazione, ad elevare le tasse in modo tale da consentire agli Stati aderenti di percepire una somma non inferiore a quella che avrebbero percepito per la registrazione di un marchio nazionale, nonché a prevedere un termine adeguato per l'opposizione del rifiuto alla domanda di registrazione. Peraltro i paesi che già aderivano all'Accordo di Madrid potranno continuare ad applicarne le disposizioni, a meno che l'Assemblea dell'Unione non intenda limitare o abrogare la disposizione di «salvaguardia dell'Accordo», il che richiede una maggioranza di 3 quarti dei componenti e non può esser fatto comunque prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'entrata in vigore del Protocollo.

In conclusione, il relatore Surian pone in risalto che l'articolo 3 del disegno di legge autorizza il Ministro dell'industria a richiedere ad altre Amministrazioni pubbliche il comando del personale occorrente all'applicazione del Protocollo, fino ad un massimo di 30 unità; tuttavia non sono previsti oneri per il bilancio dello Stato perchè le spese relative a tali dipendenti restano a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE sottolinea l'importanza del Protocollo in esame e auspica l'adesione dei numerosi paesi che non sono ancora entrati a far parte del sistema di registrazione internazionale dei marchi.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1995) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore ANDREOTTI, in sostituzione del senatore Bonansea. Ricorda che l'Accordo in esame è stato sottoscritto nel 1990, in occasione della visita a Roma del presidente venezuelano Perez, e in quel momento sembrò che rappresentasse una svolta importante nei rapporti economici tra i due Paesi. Il Governo venezuelano aveva elaborato ambiziosi programmi di sviluppo, a cui avrebbero potuto partecipare le imprese italiane, grazie all'Accordo quadro di cooperazione. Nonostante il successivo ridimensionamento di tali programmi, l'Accordo mantiene intatta la sua validità, tanto più che nel Venezuela vivono consistenti comunità di italiani.

Il senatore Andreotti pone in evidenza poi alcuni punti qualificanti dell'Accordo, tra cui la costituzione di imprese miste in Venezuela, l'appoggio alla piccola e media impresa - con una particolare attenzione allo sviluppo delle cooperative - e il sostegno al processo di privatizzazione e di riconversione delle imprese pubbliche venezuelane. In conclusione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, che consentirebbe all'Italia di ratificare l'Accordo, sia pure a cinque anni dalla sottoscrizione.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE sottolinea l'importanza dell'Accordo di cooperazione economica con il Venezuela, analogo a quelli stipulati con altri Stati dell'America latina, che aprono interessanti prospettive alle imprese italiane in un continente che non sembra più caratterizzato dalla accentuata instabilità politica dei decenni trascorsi.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(997) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del senatore Bonansea, il senatore ANDREOTTI, il quale pone in risalto l'importanza dell'Accordo di cooperazione con il Qatar sottoscritto nel 1992. Sebbene si tratti di uno Stato di modeste dimensioni territoriali, le sue potenzialità di sviluppo economico sono enormi, essendo il Qatar un paese esportatore di petrolio. È quindi opportuno favorire la crescita degli scambi commerciali e degli investimenti italiani.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE ricorda che il Qatar detiene le più ingenti riserve di gas naturale esistenti e fa presente che le imprese italiane sono assai interessate allo sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi. A tal fine il Governo ha recentemente invitato a Roma il ministro degli esteri del Qatar.

Coglie poi l'occasione per dar atto alle due Camere dell'importante lavoro svolto nella legislatura in corso per discutere e approvare numerosissimi disegni di legge recanti l'autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1261) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993

(Esame)

Il relatore, senatore BENVENUTI, illustra l'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Australia, osservando come questo costituisca un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due paesi. Esso, infatti, favorirà lo sviluppo cinematografico australiano sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rappresentando al contempo per l'industria cinematografica italiana un importante snodo verso il mercato anglosassone rispetto al quale i nostri prodotti trovano difficoltà di collocazione.

L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione mista con compiti di applicazione e di vigilanza, e prevede un onere modesto di spese

tecniche, per il quale sarebbe forse opportuno proporre la soppressione dell'articolo 3, rinviando la copertura dell'onere alle spese obbligatorie.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE suggerisce di ottenere preventivamente l'assenso del Ministero del tesoro su tale questione contabile, per il rischio di accumulare un notevole onere senza precisa indicazione di copertura.

Il presidente MIGONE dà assicurazione che promuoverà opportune iniziative per chiarire questo problema prima della discussione del disegno di legge in Assemblea.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993

(Esame)

Il relatore, senatore BENVENUTI, illustra l'accordo di collaborazione turistica con la Romania ricordando che, a seguito dei cambiamenti politici avvenuti nell'Europa dell'est, le autorità rumene avanzano richieste per modificare i precedenti accordi in materia di turismo italo-rumeno. Si è quindi provveduto a elaborare norme che garantiscano migliori condizioni rispetto al passato sia per quanto riguarda l'incremento di collaborazione attraverso lo scambio di consulenze e il trasferimento di tecnologie, sia per quanto concerne il settore degli investimenti, soprattutto con la costituzione di imprese miste. L'Accordo in questione si colloca pertanto pienamente nel solco dei nuovi rapporti con i paesi dell'ex blocco sovietico e presenta aspetti vantaggiosi anche per l'Italia.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(716-B) Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE riferisce alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame. Poichè esse si limitano a trasferire all'esercizio 1995 l'onere inizialmente previsto per il 1994, limitatamente al contributo straordinario per l'Istituto italo-latino-americano, invita la Commissione a confermare in sostanza quanto già deliberato precedentemente.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE coglie l'occasione per aggiornare i membri della Commissione sulla situazione dell'Istituto italo-latino-americano in relazione al quale il Governo si è fatto interprete di alcuni rilievi formulati nei mesi scorsi dalla Commissione. In tale quadro si è provveduto a sollecitare un incremento dei programmi sia a livello qualitativo che quantitativo, e ciò si è concretato in un programma di lavoro per l'anno in corso, di cui consegna copia alla Presidenza della Commissione. Si è proceduto a coinvolgere studiosi di tutto il mondo e a contattare *partners* di alto livello internazionale con i quali dare maggiore impulso all'attività dell'Istituto. Per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi e i conseguenti risparmi, si è provveduto ad accrescere il patrimonio librario con donazioni dei paesi membri impostando nel contempo un sistema informatico per la biblioteca; oltre alla riduzione del personale e alla razionalizzazione del suo impiego sono state individuate due possibili sedi per trasferire l'Istituto, abbattendo i costi dell'affitto senza comunque incidere sulla qualità e il livello della sua rappresentanza.

Il presidente MIGONE ringrazia per questo sollecito interessamento seguito al dibattito già svolto in sede di prima lettura del disegno di legge in esame.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati, l'articolo 2 (il cui comma 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati), nonchè il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Santoro e Silvestri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(757) SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare

(949) VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 marzo scorso il senatore Peruzzotti ha esposto alcune considerazioni integrative della relazione svolta e che, successivamente, a seguito di alcuni contatti informali con la Presidenza della Commissione sanità, con i senatori primi firmatari dei disegni di legge in titolo e con lo stesso relatore, si è convenuto di procedere nell'esame congiunto, anche in assenza del parere della Commissione sanità, per l'espressione del quale, peraltro, sono scaduti i termini regolamentari. Ricorda che sono a disposizione dei componenti della Commissione una memoria scritta redatta dal senatore Signorelli e alcuni documenti di lavoro predisposti a cura dell'ufficio di segreteria della Commissione. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore SIGNORELLI sottolinea l'importanza di un riassetto del comparto della sanità militare il cui ordinamento, risalendo al 1932, non tiene conto della successiva evoluzione scientifica e professionale e del fatto che si è progressivamente accentuato il processo di integrazione della sanità militare sul territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con le strutture universitarie. È inoltre necessario adottare le misure più idonee per rimuovere situazioni retributive penalizzanti nei confronti dei medici militari, che

hanno portato negli anni a un vero e proprio esodo degli ufficiali più esperti e qualificati.

La Commissione difesa del Senato ha preso in esame le varie problematiche del settore, procedendo anche all'audizione del Direttore generale della sanità militare e dei responsabili dei corpi sanitari delle tre Forze armate. I punti più controversi, sui quali si misura anche l'iniziativa legislativa di cui egli è primo firmatario, riguardano l'attribuzione di un'indennità perequativa agli ufficiali medici e la regolazione della libera professione. L'indennità prevista dal comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 757 si propone di attenuare la sperequazione esistente tra il trattamento economico degli ufficiali medici e quello del personale medico dipendente dalle strutture civili pubbliche, mentre il riconoscimento del diritto a svolgere la libera attività professionale al di fuori dell'orario di servizio - uguale già oggi per i medici civili e militari - oltre a realizzare un ulteriore passo in avanti verso la piena equiparazione, potrebbe costituire la soluzione più vantaggiosa per incrementare la professionalità degli ufficiali medici ponendoli in contatto con una casistica clinico-patologica quanto più ampia possibile.

Il senatore RAMPONI dichiara di concordare sulla necessità di procedere a un riassetto complessivo della sanità militare, comprensivo anche di misure volte a colmare eventuali posizioni di svantaggio dei medici militari dal punto di vista retributivo. Esprime inoltre alcune perplessità, sia per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge n. 757 che prevedono il concorso degli organismi della sanità militare alla definizione del piano sanitario nazionale, sia per quanto riguarda le motivazioni in base alle quali si intende disciplinare l'esercizio dell'attività professionale libera, poichè a suo avviso è in primo luogo nell'ambito dell'attività svolta durante l'orario di lavoro che l'ufficiale medico può entrare a contatto con le diverse realtà clinico-patologiche e affinare la sua capacità professionale. Osserva inoltre che, stante la presenza di diverse professionalità e specializzazioni all'interno delle Forze armate, la attribuzione di un trattamento economico differenziato a una singola categoria potrebbe legittimare le pretese delle altre. Occorrerà pertanto evitare di dare adito a una rincorsa rivendicativa tra diverse componenti e fare sì che l'esame parlamentare del provvedimento si svolga in modo tale da evitare l'introduzione di ingiustificati privilegi. Auspica un preciso impegno del Governo in tal senso.

Il senatore DOLAZZA conviene con le osservazioni del senatore Ramponi sulla necessità di procedere al riassetto degli organismi della sanità militare senza dare adito al moltiplicarsi di rivendicazioni da parte di altre categorie specializzate nell'ambito delle Forze armate.

Il senatore VOZZI, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai senatori Ramponi e Dolazza, ritiene necessario un intervento legislativo che adegui il sistema sanitario militare agli sviluppi scientifici e professionali dell'attività medica e al tempo stesso rimuova differenze di trattamento economico che risultano gravemente penalizzanti per i medici militari.

Il senatore CECCATO, dopo aver sottolineato la necessità di procedere in direzione di una sempre maggiore integrazione tra strutture sa-

nitare militari e civili, esprime dubbi sulle modalità di copertura dei maggiori oneri comportati dal provvedimento, previste dall'articolo 9 del disegno di legge n. 757. Infatti, se in linea di principio è auspicabile che eventuali maggiori spese possano trovare compensazione nelle entrate derivanti dalle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nel citato disegno di legge risulta eccessivamente incerta la quantificazione delle eventuali entrate.

Il sottosegretario SILVESTRI comunica che presso il Ministero del tesoro è già in corso l'analisi relativa alla quantificazione degli oneri comportati dal disegno di legge n. 757 e alle modalità di copertura degli stessi. Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dai senatori Ramponi e Dolazza, il Governo sta predisponendo alcune ipotesi emendative volte a circoscrivere ai soli ufficiali medici l'ambito dei benefici previsti.

Il senatore SIGNORELLI, con riferimento alle considerazioni dei senatori intervenuti, ribadisce che il disegno di legge di cui è primo firmatario si propone innanzi tutto di pervenire a una equiparazione del trattamento del personale sanitario civile e militare e a una modernizzazione delle strutture sanitarie militari, in considerazione della progressiva integrazione di queste ultime nel territorio, come previsto peraltro dalla legislazione vigente. Anche le disposizioni sulla libera attività professionale perseguono gli stessi intenti di perequazione tra medici militari e medici civili. Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, sui quali peraltro sarà necessario un approfondimento nel prosieguo dell'esame, egli ritiene comunque importante ricordare che le strutture sanitarie militari sono in grado, almeno in prospettiva, di erogare prestazioni a pagamento in misura tale da coprire gli oneri comportati dalla attribuzione delle indennità previste dal disegno di legge n. 757.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento dell'esigenza rappresentata da diversi gruppi politici, la seduta prevista per domani 23 marzo alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Ratti e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CHERCHI, ricordando il travagliato *iter* parlamentare di approvazione del decreto-legge in esame, giunto alla sua ennesima reiterazione, sottolinea le notevoli difficoltà politiche incontrate dai Governi che si sono succeduti nella impostazione dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Il decreto affronta in effetti questioni che si rivelano ancora cruciali per l'economia del Paese. Come si ricorderà, nel 1992 si decise di affrontare - di fronte ad un incombente *referendum* abrogativo riguardante la legge n. 64 - in modo nuovo il tema dell'intervento nelle aree depresse del Paese, intendendo per queste ultime non solo quelle meridionali, ma anche quelle del centro-nord. Il nuovo assetto si basava fundamentalmente su due basi: da un lato, tener conto, nella individuazione delle aree cui destinare i flussi finanziari, del parametro della caduta del livello occupazionale e produttivo; dall'altro, consentire direttamente ai Ministeri l'esercizio in via ordinaria delle azioni in precedenza coordinate realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'Agenzia.

La modifica di assetto descritta fu oggetto poi di una serie di aggiustamenti, che riguardarono anche la spinosa questione della sistemazione del personale dell'ex Agensud. Tutte queste iniziative sono state poi unificate nel decreto-legge in esame.

La Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, proprio per l'importanza delle questioni sul tappeto, ha deciso, prima di procedere all'esame, di effettuare una serie di audizioni di Ministri e di rappresentanti degli organi preposti all'intervento, onde pervenire ad una conoscenza più approfondita della materia. Sulla base dei dati emersi si è venuta delineando una situazione che è stata definita «sconcertante». L'azione del Commissario liquidatore si sarebbe sostanzialmente riassunta nella semplice ripartizione di pratiche tra i vari Ministeri competenti assegnando in particolare quelle relative alla vecchia gestione Agensud nonché ad una parte della gestione della Casmez anteriore al 1986.

In base a questa premessa la deduzione che è stato inevitabile trarre è che le pratiche non sono state esaminate nel merito nè ovviamente sono state chiuse. Tutta la gravità della situazione emerge se si analizzano le conseguenze di ciò soprattutto per i beneficiari dei fondi, ossia le imprese, che ancora aspettano l'erogazione dei fondi. Tutto questo tra l'altro sta ponendo le premesse per un contenzioso che è stato definito, durante l'esame alla Camera del provvedimento, con il termine «spaventoso». Solo gli interessi e le liti sono a tutt'oggi calcolati in un ammontare di circa 2-300 miliardi di *deficit* aggiuntivo mensile.

Oltre all'aspetto finanziario della questione va sottolineato poi quello attinente all'economia reale. È appena il caso di sottolineare come la descritta situazione stia dissestando il sistema delle piccole e medie imprese, soprattutto meridionali, che avevano fatto un ragionevole affidamento sulla quota di flussi finanziari ad esse spettanti. Tutto ciò rischia poi di ripercuotersi sui rapporti tra il sistema delle imprese e quello creditizio: una prima conseguenza è l'indiretta incentivazione di un ulteriore divario tra i tassi di interessi praticati nel Nord e nel Sud del Paese. Va anche considerata la stessa possibilità che la estrema difficoltà di rientrare nei crediti si ripercuota sul sistema creditizio complessivo, soprattutto per la parte operante nel Mezzogiorno. Va da sé poi che una delle conseguenze ulteriori è che il credito che non è possibile attingere ai canali istituzionali può essere invece fornito da canali paralleli, alimentando quindi fenomeni malavitosi e un'ulteriore penalizzazione in termini finanziari per le imprese.

Come è stato sottolineato sempre nel dibattito in Assemblea alla Camera dei deputati, occorre aggiungere a questo quadro il fatto che, a causa di precedenti infrazioni alla normativa comunitaria, i fondi che la legge n. 488 del 1992 mette a disposizione del nuovo intervento nelle aree depresse non affluiscono più e quindi il risultato complessivo è che non giungono in queste zone nè i fondi del vecchio intervento straordinario - per la descritta forte difficoltà di liquidare le pratiche - nè le risorse previste dal nuovo intervento ordinario.

Il risultato finale è l'aumento del divario tra Nord e Sud e una situazione di profondo disagio sociale a livello sia di attività economica sia di aspettative occupazionali, soprattutto per i più giovani.

In questo quadro complessivo uno dei problemi che occorrerà porsi è quello della selezione delle aree cui far affluire gli interventi. Si è rilevato infatti che troppo spesso tale selezione è stata condizionata, specialmente nelle aree non meridionali, dagli interessi di alcuni grandi gruppi industriali, a svantaggio quindi delle zone in cui più forte è la presenza della piccola e media impresa, che probabilmente è più espo-

sta alle fluttuazioni delle varie congiunture economiche interne ed internazionali. Per quanto concerne per esempio le aree individuate sulla base dell'obiettivo 2 - che attiene all'intervento comunitario - il criterio adottato è stato quello di parametrare i flussi allo smantellamento degli stabilimenti di alcuni grandi gruppi industriali e di riallocazione degli impianti produttivi nel Mezzogiorno, trascurando altre aree in cui il processo di deindustrializzazione era di gran lunga più accelerato di quello verificatosi invece nelle aree interessate allo smantellamento degli stabilimenti.

Nonostante i vari emendamenti presentati e i rilevanti problemi irrisolti, alla Camera è prevalso comunque l'orientamento politico di rinunciare a modifiche formali del decreto, per questioni ovviamente di celebrità, ma concordando con il Governo, con un apposito ordine del giorno, le linee fondamentali del decreto-legge successivo che il Governo dovrà varare.

I punti riguardano la previsione di strumenti per accelerare la liquidazione delle pratiche pregresse, l'individuazione di criteri di coordinamento efficaci per l'avvio del nuovo intervento ordinario e l'inserimento del personale Agensud e delle società collegate negli organismi collegati all'intervento straordinario.

In generale, dunque, il punto sul quale si richiama l'attenzione è il fatto che le risorse stanziare difficilmente arrivano a destinazione e l'intervento dello Stato quindi da aggiuntivo è diventato sostitutivo di quello ordinario. Lo scenario è tanto più preoccupante se si pensa che in prospettiva con l'allargamento della Unione europea ai Paesi dell'Europa orientale probabilmente minore sarà l'afflusso di risorse per i Paesi più forti. Altra questione da affrontare in prospettiva è lo sforzo per dotare le regioni meridionali di una reale capacità di autogoverno del flusso finanziario di risorse che riguarda appunto le aree depresse.

Occorrerà riflettere dunque sui meccanismi che traducono il più celermente possibile in finanziamenti concreti le risorse a disposizione. Ciò non potrà non passare attraverso una individuazione dei canali anche burocratici che si dimostrino più efficienti in ordine all'obiettivo di rendere disponibili concretamente ed in poco tempo i flussi finanziari in essere. Altra questione sarà quella di rendere più automatiche e trasparenti le procedure di individuazione delle aree meritevoli degli interventi. Va infine individuata una sede per coordinare tutti gli interventi in materia di aree depresse, chiedendosi se essa debba consistere nel Ministero del bilancio o debba essere posta a livello di presidenza del Consiglio.

Per una breve illustrazione dei contenuti del decreto, vi è da ricordare che l'articolo 1 fornisce la definizione normativa di alcuni concetti rilevanti quali quello di «aree depresse». L'articolo 2 contiene disposizioni organizzative concernenti il Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'articolo 3 disciplina le modalità di ripartizione del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993. L'articolo 4 definisce le nuove procedure per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nel Mezzogiorno tuttora disciplinate dalla legge n. 64 del 1986. L'articolo 5 prevede le modalità di definizione di controversie relative alle gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi della legge n. 219 del 1981, mentre l'articolo 6 detta disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca scientifica

e tecnologica finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993. L'articolo 7 detta disposizioni che chiariscono le modalità di azione della Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 96 del 1993, mentre l'articolo 8 è finalizzato a rimuovere la situazione di stallo nei lavori istituiti sulla base di ordinanze del dipartimento della Protezione civile. L'articolo 9 detta disposizioni in materia di personale degli organismi soppressi, sostituendo l'intero articolo 14 del decreto legislativo n. 96 del 1993 e l'articolo 10 disciplina la posizione giuridica ed economica del personale già in servizio presso il soppresso dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché altri organismi. L'articolo 11 precisa attribuzioni e competenze del commissario liquidatore e l'articolo 12 detta disposizioni in materia fiscale. L'articolo 13 contiene una norma interpretativa dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992. L'articolo 14 prevede l'applicazione delle procedure previste per i progetti FIO al completamento dei progetti finanziati con i fondi della legge n. 64 del 1986. Anche l'articolo 15 fornisce una norma interpretativa, necessaria per chiarire alcuni aspetti delle procedure di revoca dei finanziamenti. L'articolo 16 demanda a uno specifico regolamento l'attribuzione al Ministro del bilancio e della programmazione economica di funzioni in materia di politica comunitaria. L'articolo 17 disciplina l'attività dell'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI). L'articolo 18 riguarda l'attività del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) e dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ). L'articolo 19 disciplina il definitivo trasferimento delle attività residue della soppressa Agenzia alle competenti amministrazioni. L'articolo 20 stabilisce che una sola società per azioni gestisca in regime di concessione gli impianti idrici, mentre l'articolo 21 disciplina l'attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro in attesa del trasferimento alle regioni.

Egli ritiene in definitiva che il decreto-legge debba essere convertito sollecitamente, onde evitare un'ulteriore reiterazione, essendo al momento preminente l'interesse di definire un quadro normativo certo nella materia degli interventi nelle aree depresse. I vari aspetti problematici che permangono irrisolti dovranno essere affrontati con un ulteriore provvedimento d'urgenza, reso necessario dalla critica situazione economica di alcune aree del Paese. La trasformazione dell'intervento straordinario in intervento ordinario rende infatti indispensabile che la politica ordinaria risolva con incisività e tempestività tali urgenze, se non si vogliono riproporre le ricette del passato, fallimentari e intrecciate con fenomeni degenerativi di illegalità. Si pone anche il problema del coordinamento tra gli interventi delle varie amministrazioni dello Stato, che non appare soddisfacente, come ha evidenziato la relazione dell'osservatorio delle politiche regionali. Ricorda ancora che la definizione del contenzioso con l'Unione europea in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali farà venir meno a scadenza ravvicinata quegli aiuti alle imprese che hanno permesso finora il contenimento entro limiti accettabili del costo del lavoro per unità di prodotto. In proposito, egli ritiene impraticabile ogni ipotesi di «gabbie salariali», anche tenendo conto del fatto che il costo del lavoro è determinato da molteplici varia-

bili interne ed esterne all'impresa. Occorrerebbe poi dare attuazione a quegli incentivi alle imprese che la normativa comunitaria prescrive e procedere all'effettiva allocazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di non vanificare i contributi assegnati all'Italia nel quadro comunitario di sostegno alle imprese.

Tutti questi aspetti non risolti dal provvedimento in esame abbisognano di specifici interventi, in ordine ai quali si attende dal Governo un impegno, in coerenza con le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio all'atto della presentazione del Governo alle Camere.

Si apre il dibattito.

Il senatore **TAMPONI** ritiene che l'elevato numero di reiterazioni del decreto-legge in titolo sia anche indicativo della scarsa attenzione con cui il Parlamento affronta una materia così importante e decisiva per lo sviluppo del Paese.

Condivide, pertanto, l'esigenza di convertire in legge il provvedimento senza dar luogo ad ulteriori modificazioni, nel presupposto che il Governo si impegni, come ha fatto alla Camera, a tener conto di quanto emerge nel corso della discussione ai fini dell'adozione di un nuovo provvedimento d'urgenza.

Ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame delle problematiche concernenti le politiche per il Mezzogiorno svolgendo anche una serie di audizioni e che era stata programmata per le scorse settimane l'audizione del ministro del bilancio Masera. Non si è poi potuto dar corso a tale iniziativa a causa degli impegni concernenti l'esame del decreto-legge sulla manovra economica.

Considera opportuno che la Commissione riprenda al più presto l'attività indicata, anche alla luce di quanto lo stesso Ministro del bilancio ha esposto presso la Commissione V della Camera dei deputati.

Il presidente **BOROLI** dà assicurazioni in ordine alla richiesta testè formulata.

Il senatore **ROVEDA** si sofferma in particolare sull'articolo 9 del decreto-legge, riguardante il personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno. A suo giudizio tale norma dovrebbe essere soppressa, in quanto talune disposizioni in essa contenute potrebbero dar luogo a gravi problemi di funzionalità per la pubblica amministrazione.

Sottolinea che l'inquadramento, non solo in soprannumero, di tale personale presso il Ministero del bilancio potrebbe recare pregiudizio al personale di quel dicastero e che la possibilità di non tener conto del titolo di studio posseduto ai fini della attribuzione delle qualifiche costituisce una grave anomalia.

Occorre considerare, infine, che le retribuzioni molto più elevate che il personale della soppressa Agenzia percepisce rispetto a quello della pubblica amministrazione, può determinare pericolose rincorse economiche e si presenta, in ogni caso, come un ingiustificato privilegio nel momento in cui si procede all'inquadramento in una stessa amministrazione. Sarebbe opportuno, pertanto, una volta definiti i rapporti pre-

gressi, anche per mezzo di strumenti assicurativi, ricondurre l'insieme del personale ad una situazione di pari-ordinazione.

Il senatore **PODESTÀ** si associa alle considerazioni svolte dal senatore **Roveda** in materia di personale e si chiede in quale modo sia possibile conciliare una pretesa attivazione del principio di sussidiarietà con il mantenimento di antichi privilegi.

Concorda, inoltre, con quanto ha sostenuto il relatore in ordine alle caratteristiche del costo del lavoro, ma ritiene che una sua riduzione nelle regioni meridionali dovrebbe essere ricercata con determinazione anche per gli effetti positivi che ne deriverebbero sul piano degli investimenti.

Il sottosegretario **RATTI** fa presente che con la reiterazione del decreto-legge in esame si è voluto, innanzitutto, assicurare la continuità dell'azione governativa nella ricerca degli strumenti più efficaci per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Il provvedimento è stato reiterato da diversi governi in considerazione della necessità di determinare una disciplina certa, su cui potrà essere opportuno costruire nuovi interventi o apportare correzioni.

Ricorda, in particolare, l'esigenza di tener conto del quadro di riferimento comunitario e di salvaguardare i rapporti giuridici che si sono ormai definiti. Nel provvedimento è inserito un sistema di graduazione degli incentivi industriali che, pur presentando alcune imperfezioni, deve essere confermato, anche in considerazione del forte arretrato accumulatosi in questo campo. La conclusione del contenzioso con l'Unione europea rimuove una delle cause di quell'arretrato e rappresenta una soluzione complessivamente soddisfacente.

Ribadisce, pertanto, la richiesta del Governo, già formulata presso l'altro ramo del Parlamento, di convertire il decreto-legge nei termini costituzionali, nonchè l'impegno dell'Esecutivo a tener conto delle esigenze emerse nella discussione parlamentare, attraverso un ulteriore provvedimento d'urgenza.

Quanto al personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, fa presente che le misure contenute nel decreto non sono state accolte con soddisfazione della maggior parte di quel personale, che infatti ha preferito non transitare presso la pubblica amministrazione. È importante, comunque, che il personale residuo sia stato utilizzato per costituire, presso il Ministero del bilancio, il nucleo per le politiche di coesione, impegnato proprio a rendere più efficace l'intervento ordinario nel Mezzogiorno. Si tratta di personale in cui sono presenti significative professionalità che non sarebbe positivo disperdere. Precisa, inoltre, che da parte del personale ministeriale non vi è insoddisfazione per le misure in questione.

Conclude precisando che qualora la Commissione vorrà confermare il proprio intendimento di procedere ad una audizione del Ministro del bilancio su questi temi, in quella sede potranno essere forniti dati più precisi in ordine all'attuazione della legge n. 64 e alla utilizzazione degli stanziamenti comunitari.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di domani e di riprendere l'esame del provvedimento nel corso della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C05^a, 0004^o)

Il PRESIDENTE avverte che, in seguito alla precedente deliberazione, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 15,30 di mercoledì 29 marzo per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1500.

Avverte, altresì, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani 23 marzo alle ore 9,30 e che la seduta della Sottocommissione per i pareri avrà luogo mercoledì 29 marzo alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REFERENTE****(1525) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione**

(Esame e rinvio)

Il relatore GUGLIERI riferisce sul provvedimento che rappresenta la reiterazione del precedente decreto-legge n. 8 del 1995 (oltre che di precedenti analoghi provvedimenti), decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti.

L'impianto del decreto-legge in esame è sostanzialmente lo stesso di quello precedente con l'aggiunta di quanto previsto dall'articolo 15 in tema di sospensione di termini e dei procedimenti di competenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Firenze, in cui si è sviluppato un incendio di vastissime dimensioni il 3 marzo scorso.

Il relatore, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto dei vari articoli, si sofferma in particolare su quelli riguardanti il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), illustrando le caratteristiche di tale servizio e le modifiche nella sua struttura intervenute nel corso dei vari decreti-legge di volta in volta reiterati. Egli ritiene assolutamente indispensabile l'istituzione del SIS in quanto strettamente e funzionalmente connesso all'introduzione nel nostro sistema di nuovi strumenti, quali ad esempio l'accertamento con adesione da parte del contribuente. Reputa tuttavia opportuno che i controlli operati dal SIS sui dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, a fini di trasparenza e di lotta alla corruzione, vengano estesi anche ad altri settori della Pubblica amministrazione, particolarmente a rischio. A tal proposito, chiede che il Governo ed i vari

Gruppi presenti in Commissione si esprimano apertamente su tale eventualità.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI si dichiara in linea di principio favorevole all'estensione dei controlli anche ad altri settori della Pubblica amministrazione particolarmente delicati ed a tal proposito sollecita una precisa presa di posizione da parte del Governo. In particolare, per quanto riguarda il SIS la cui istituzione dichiara di condividere, si chiede, con riferimento all'articolo 1, per quale motivo dallo svolgimento dei procedimenti di controllo sia escluso l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. Con riferimento all'articolo 2 esprime alcune perplessità sul fatto che tra gli undici componenti sia prevista anche la figura di avvocato e procuratore dello Stato, a suo avviso non specificamente funzionale all'attività che il SIS deve svolgere. Chiede poi di conoscere l'effettiva consistenza del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 4. A proposito poi del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), egli ne sottolinea l'utilità nella complessiva struttura dell'Amministrazione finanziaria, anche se occorre un'opportuna revisione dei suoi compiti per evitare alcune disfunzioni verificatesi negli anni passati.

Il senatore VENTUCCI, dichiarandosi favorevole all'istituzione del SIS nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, fa presente che tale servizio è il necessario corollario dell'introduzione nel nostro sistema dell'accertamento con adesione da parte del contribuente. Per quanto riguarda l'estensione dei controlli anche ad altri settori della Pubblica amministrazione, egli afferma che in una prima fase occorre intanto introdurli nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, valutando in un secondo tempo l'opportunità di estenderli ad altri settori.

Interviene successivamente il senatore PAINI il quale dichiara di concordare, in linea generale, sull'opportunità di estendere i controlli anche ad altri settori della Pubblica amministrazione, al fine di una maggiore trasparenza e di una complessiva moralizzazione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, esso sembra ridimensionare in qualche modo l'attività e le competenze del SECIT, poichè i controlli dovranno essere operati su specifiche direttive emanate dal Ministro delle finanze con possibile pregiudizio dell'imparzialità nell'azione di verifica. Egli dichiara poi di rilevare una qualche sovrapposizione tra le competenze del SIS e quelle del SECIT, per cui sarebbe stato forse più opportuno potenziare e rafforzare le competenze del Servizio centrale degli ispettori tributari, attribuendo ad esso anche compiti di controllo a fini di anticorruzione.

Il sottosegretario CALEFFI comunica che il Ministro delle finanze ha presentato al Consiglio dei Ministri un apposito emendamento che «rivede» la struttura ed i compiti del SIS; non appena verrà concesso il necessario nulla osta, tale emendamento verrà presentato in Parlamento.

Il presidente FAVILLA propone di fissare quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti lunedì 27 marzo, alle ore 15.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06^a, 0013^o)

La senatrice SARTORI sollecita al sottosegretario Caleffi la risposta all'interrogazione n. 3-00409 in materia di assegni erogati dall'INPS a lavoratori in mobilità, con riferimento alle detrazioni da indicare sul modello per la dichiarazione dei redditi. Aggiunge poi che sarebbe utile conoscere l'entità dell'8 per mille dell'IRPEF sottoscritto dai contribuenti in sede di dichiarazione e a chi e come tali somme sono devolute.

Il senatore VENTUCCI sollecita il Presidente a mettere nuovamente all'ordine del giorno il disegno di legge n. 743-*bis* concernente nuovi compiti per gli spedizionieri doganali.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

72ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Guiducci Bonanni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(395) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente ZECCHINO, dopo aver rivolto un caloroso indirizzo di saluto al sottosegretario Guiducci Bonanni, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso la Commissione aveva concluso l'esame del provvedimento in sede referente e deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Avendo la Presidenza del Senato concesso il trasferimento di sede, egli propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e procedere alle votazioni, assumendo a base il testo accolto in sede referente, come risultante dall'approvazione degli emendamenti pubblicati nei resoconti delle sedute del 21 e 28 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Brienza, impossibilitato a partecipare alla seduta per motivi di salute, dà quindi conto di alcuni emendamenti da quest'ultimo predisposti al fine di conferire una maggiore chiarezza al provvedimento, dichiarando di farli propri.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti ed accolti gli articoli da 1 a 19 del testo predisposto in sede referente, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 20, il PRESIDENTE illustra l'emendamento 20.1, volto ad evitare che il rilascio dell'attestato di libera circolazione da parte dell'ufficio di esportazione possa avvenire prima che sia decorso il termine entro il quale il competente ufficio centrale può inibire il rilascio stesso.

Sulla formulazione di tale emendamento si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori MAFFINI, MASULLO, ALBERICI, MERIGLIANO e BUCCIARELLI.

Il PRESIDENTE, in considerazione degli orientamenti emersi, riformula l'emendamento (20.1 nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto nel testo riformulato.

Senza discussione è poi accolto l'emendamento 20.2.

Il senatore CUFFARO richiama quindi l'attenzione della Commissione in ordine al capoverso 3 dell'articolo 20, che prevede la facoltà di ricorrere al Ministro per i beni culturali non solo in caso di rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici di esportazione, ma anche in caso di mancato rilascio nei termini. A suo giudizio tale previsione configura una grave lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento, dal momento che ogni inerzia amministrativa dovrebbe essere sanzionata giudizialmente.

Il senatore MAFFINI concorda con le osservazioni del senatore Cuffaro, ritenendo preferibile prevedere che l'inerzia dell'Amministrazione nel rilasciare l'attestato di libera circolazione configuri un tacito assenso del medesimo.

Dopo un intervento del senatore DOPPIO, il senatore MASULLO invita la Commissione ad esprimersi con chiarezza in ordine alle differenti fattispecie ipotizzabili nel caso di inerzia amministrativa: silenzio-assenso, silenzio-rifiuto, obbligo per l'Amministrazione di esprimersi comunque.

A giudizio del senatore BEVILACQUA, che pure sollecita la Commissione a pronunciarsi sull'argomento, le fattispecie ipotizzabili sono tuttavia limitate al silenzio-assenso e al silenzio-rifiuto, non essendo possibile obbligare un'Amministrazione a svolgere una determinata attività.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene che la fattispecie del silenzio-assenso non sia coerente con l'impianto della legge. Nessun bene culturale dovrebbe infatti poter lasciare il territorio nazionale senza l'esplicito rilascio dell'attestato di libera circolazione. A fronte di tale indiscutibile principio, era stata tuttavia avvertita l'esigenza di tutelare la certezza del diritto nei confronti di coloro che avessero presentato richiesta di attestato ed in tal senso era stata prevista la possibilità di ricorrere al Ministro in caso di inerzia degli uffici di esportazione.

Il senatore MERIGLIANO concorda con le osservazioni della senatrice Bucciarelli in merito alla inopportunità del silenzio-assenso. D'al-

tronde, la via del ricorso al Ministro avverso il silenzio-rifiuto appare assai più praticabile di quella giudiziale.

Il senatore CUFFARO precisa di non aver affatto inteso proporre l'introduzione del silenzio-assenso, ritenendo al contrario doveroso attivare tutti i possibili meccanismi per imporre all'Amministrazione l'obbligo di esprimere comunque una pronuncia.

Interviene infine il presidente ZECCHINO, a giudizio del quale l'attuale formulazione del testo appare complessivamente soddisfacente. Il legislatore si trova infatti spesso di fronte all'esigenza di operare una scelta tra la tutela di interessi contrapposti, ed in questo caso sembrerebbe preferibile far prevalere l'interesse pubblico al controllo della circolazione dei beni (attraverso il silenzio-rifiuto) rispetto all'interesse del privato al commercio (attraverso il silenzio-assenso). Inoltre, non si dovrebbe eccedere nel fare appello al giudice penale per risolvere problemi attinenti al funzionamento dell'Amministrazione. Infine, conclude rilevando che le considerazioni dei senatori Cuffaro e Bevilacqua potrebbero concretizzarsi nella presentazione di un emendamento volto a sopprimere, dal testo del capoverso 3, le parole «o il suo mancato rilascio nel termine».

Convengono i senatori CUFFARO e BEVILACQUA.

La senatrice BUCCIARELLI, ricordando l'unanime convergenza finora registrata sul provvedimento, auspica che anche in ordine a tale questione sia possibile raggiungere la più ampia intesa. A tal fine, dopo aver rilevato che la fattispecie del silenzio-rifiuto era stata espressamente richiesta dal Governo in una delle precedenti sedute, presenta due emendamenti (20.3 e 20.4), rispettivamente volti a sopprimere detta ipotesi.

Seguono interventi dei senatori MERIGLIANO (il quale rileva come l'inerzia dell'Amministrazione potrebbe essere a volte dovuta anche a motivi oggettivi e non solo di cattivo funzionamento) e MAFFINI (a giudizio del quale l'inattività dell'Amministrazione non deve comunque penalizzare l'attività dei soggetti privati).

Infine gli emendamenti 20.3 e 20.4 sono separatamente posti ai voti ed accolti, così come l'articolo 20 nel testo modificato.

Senza discussione sono quindi separatamente posti ai voti ed accolti gli articoli 21 e 22 del testo predisposto in sede referente, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 23, il PRESIDENTE illustra l'emendamento 23.1, volto a chiarire il regime delle autorizzazioni per la circolazione temporanea dei beni culturali, individuando l'organo competente a rilasciare l'atto autorizzatorio.

Con separate votazioni sono quindi accolti l'emendamento 23.1 e l'articolo 23, come modificato.

Senza discussione sono invece separatamente posti ai voti ed accolti gli articoli 24 e 25 nel testo predisposto in sede referente, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 26, il PRESIDENTE illustra gli emendamenti 26.1 e 26.2, volti a rendere più precisa l'individuazione dei compiti degli uffici centrali in materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali.

Con separate votazioni, detti emendamenti sono accolti, così come l'articolo 26, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE illustra infine l'emendamento 27.1, interamente sostitutivo dell'articolo 27, che riformula la clausola di copertura finanziaria secondo le indicazioni del Ministero del tesoro.

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare, ove necessario, eventuali modifiche formali e di coordinamento, la Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso nel testo risultante dalle modifiche testè accolte.

IN SEDE REFERENTE

(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo scorso nella quale, ricorda il PRESIDENTE, la Commissione aveva conferito mandato al relatore Biscardi a predisporre un nuovo testo sulla base delle risultanze del dibattito.

Il ministro PAOLUCCI esprime apprezzamento per la rapidità con la quale il relatore ha adempiuto al mandato conferitogli.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti interamente sostituiti da lui predisposti relativamente agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento, dal momento che in ordine agli articoli 1, 2 e 6 non erano state sollevate particolari obiezioni. In particolare, egli fa presente che con l'emendamento 3.5 la terminologia del testo è stata conformata a quella della legge n. 1089 del 1939, è stata prevista la obbligatorietà della denuncia di possesso di cose di rilievo archeologico ed è stato introdotto un meccanismo più puntuale per il riconoscimento del loro particolare interesse storico e artistico da parte della Soprintendenza. A tale proposito si prevede infatti che, ove la Soprintendenza non riconosca detto interesse, il bene sia inventariato come proprietà privata, mentre - ove la Soprintendenza lo riconosca - il privato sia nominato custode del bene in attesa della pronuncia del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. A seguito della pronuncia del comitato, qualora quest'ultimo abbia confermato il parere della Soprintendenza, le cose continuano a far parte del patrimonio in-

disponibile dello Stato e la Soprintendenza detta disposizioni per la conservazione e la tutela delle cose presso il custode, mentre in caso contrario esse sono inventariate come proprietà private. È previsto altresì che qualora i privati non accettino la nomina a custode, le cose siano prese in consegna dalla Soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.

Con gli emendamenti 4.1 e 5.1 si propone invece di modificare il regime sanzionatorio del provvedimento, nel rispetto delle considerazioni espresse dalla Commissione giustizia.

Il ministro PAOLUCCI esprime compiacimento per le proposte del relatore e in particolare per il nuovo regime prospettato per quei beni archeologici che, pur essendo di proprietà pubblica, sarebbero affidati in custodia a privati. Si tratta di una figura giuridica nuova, sicuramente di grande interesse perchè suscettibile di ulteriori applicazioni anche in altri contesti.

Il PRESIDENTE ricorda di aver già espresso la propria preoccupazione che una eccessiva onerosità del procedimento di autodenuncia disincentivi i soggetti attualmente possessori o detentori di beni di interesse archeologico. Pur esprimendo quindi apprezzamento per il meccanismo, previsto dall'emendamento 3.5, secondo cui i privati possono non accettare la nomina a custode dei beni riconosciuti di particolare interesse storico ed artistico (dal momento che la custodia comporterebbe notevoli oneri anche per la pubblica fruibilità del bene), dubita tuttavia che esso sia sufficiente ad indurre i privati ad autodenunciarsi.

Il ministro PAOLUCCI rammenta che il disegno di legge è prioritariamente volto a contrastare i deprecabili fenomeni di scavo abusivo. Ritiene pertanto che il meccanismo prospettato possa essere considerato con favore, tanto più che anche l'eventuale previsione di un indennizzo - che non potrebbe non essere assai modesto - non appare risolutivo.

In considerazione dell'importanza dei temi trattati e dei concomitanti lavori dell'Assemblea, la senatrice BUCCIARELLI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, sollevando peraltro alcune perplessità sulla terminologia adottata nell'emendamento 3.5, che pure si conforma alla legge n. 1089.

Il PRESIDENTE, rilevato l'unanime consenso della Commissione sulla proposta della senatrice Bucciarelli, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 395**Art. 20.**

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «entro 40 giorni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «trascorso il termine di 10 giorni di cui al comma 2 e comunque non oltre 40 giorni dalla presentazione del bene».

20.1BRIENZA, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: «entro 40 giorni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «non prima di 15 giorni e comunque non oltre 40 giorni dalla presentazione del bene».

20.1 (nuovo testo)

IL PRESIDENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «20 giorni» con le seguenti: «10 giorni».

20.2BRIENZA, *relatore*

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole «o il suo mancato rilascio nel termine».

20.3

BUCCIARELLI

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole «Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto».

20.4

BUCCIARELLI

Art. 23.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «L'autorizzazione ha», con le altre: «Per le finalità di cui al comma 1, il competente ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione, con».

23.1BRIENZA, *relatore*

Art. 26.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge;».

26.1BRIENZA, *relatore*

Al comma 1, aggiungere alla fine la seguente lettera:

«g) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3».

26.2BRIENZA, *relatore***Art. 27.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 16 e 22, valutato in complessive lire 300 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.1BRIENZA, *relatore*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1255**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Denuncia di cose mobili di interesse archeologico)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 648 del codice penale, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cose mobili di interesse archeologico delle quali non sia stata fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi degli articoli 43 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e che non ne abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente, debbono farne denuncia e possono chiedere, fatti salvi i diritti di terzi, di acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denuncia è presentata alla competente Soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione delle cose, da ogni altra documentazione utile, nonchè dalla dichiarazione dell'interessato sotto la sua personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che le cose erano in suo possesso o detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non oltre 30 giorni dal decorso del termine di cui al comma 1, la Soprintendenza può ordinare la presentazione delle cose o procedere ad ispezione delle stesse, dettando, ove occorra, disposizioni per la loro temporanea conservazione ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 1089 del 1939.

4. Non oltre 60 giorni dal decorso del termine di cui al comma 1, la Soprintendenza accoglie o non accoglie, con provvedimento motivato, la richiesta di acquisizione delle cose in proprietà. Quando la richiesta è accolta, le cose sono inventariate come proprietà privata e la Soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Qualora la Soprintendenza riconosca il particolare interesse storico e artistico delle cose, non accoglie la richiesta e ne dà comunicazione al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dettando nel contempo disposizioni per la loro più idonea conservazione sotto la responsabilità del possessore o detentore, che ne è nominato custode.

5. Entro 60 giorni dal provvedimento della Soprintendenza che non ha accolto la richiesta, il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si esprime sulla

sussistenza del particolare interesse storico e artistico delle cose. Se tale interesse non sussiste, le cose sono inventariate come proprietà privata e la Soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Se tale interesse sussiste, le cose continuano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In tal caso la Soprintendenza, entro 10 giorni dall'emissione del parere, detta le disposizioni per assicurare la conservazione e la tutela delle cose presso il custode. Con il medesimo provvedimento la Soprintendenza determina le modalità con le quali è consentito a terzi l'accesso alle cose.

6. La Soprintendenza può sempre effettuare ispezioni presso il luogo ove sono conservate le cose e chiedere documentazione al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

7. Se i possessori o detentori di cui al comma 1 non accettano la nomina a custode di cui ai commi 4 e 5, le cose sono prese in consegna dalla Soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.

8. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della citata legge n. 1089 del 1939.

9. Il Governo provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza del presente articolo presso l'opinione pubblica avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa e adotta ogni misura capace di promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini».

3.5

BISCARDI, *relatore*

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modificazioni alla legge 1° marzo 1975, n. 44)

1. All'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "lire 300.000" sono sostituite dalle altre: "lire 700.000" e le parole: "lire 3.000.000" sono sostituite dalle altre: "lire 7 milioni";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 3 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale"».

4.1

BISCARDI, *relatore*

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Attestato di autenticità e provenienza dei beni culturali)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 600.000 e non superiore a lire 6 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale».

5.1**BISCARDI, relatore**

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

82ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino.**La seduta inizia alle ore 15,20.*COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
(R046 003, C08ª, 0005ª)**Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sugli indirizzi del suo Dicastero**

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO, ha la parola il ministro GAMBINO, il quale ricorda che la legge n. 71 del 1994, nel prevedere la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e quindi, dopo tre anni, in società per azioni, ha avviato un processo di grande rilievo, consistente nel promuovere l'evoluzione in senso imprenditoriale del servizio postale. Ciò richiede, ovviamente, il previo risanamento finanziario dell'Ente; in tale prospettiva, uno strumento di grande importanza è certamente rappresentato dal contratto di programma, stipulato nel gennaio scorso. Tale documento fissa scadenze precise e fa obbligo all'Ente di produrre una documentazione finanziaria e contabile che consenta al Ministero di seguire e verificare concretamente l'attuazione del processo di risanamento.

I dati ufficiali forniti dall'ente al Ministero fanno già intravedere un confortante processo di riduzione del disavanzo, che rende realistico il raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio di bilancio al 31 dicembre 1996. Sul versante dei costi, particolarmente rilevante è il decremento della spesa per il personale, per effetto della prevista riduzione degli organici (175 mila unità previste al 31 dicembre 1996). Comunica quindi che per l'Istituto postelegrafonici si concluderà presto la fase di commissariamento, con l'approvazione di un regolamento di organizzazione e la ripresa di una gestione ordinaria.

La legge n. 71 citata ha anche provveduto al riassetto organizzativo del Ministero e l'apposito regolamento di attuazione è stato di recente approvato dal Consiglio dei Ministri. È perciò possibile ormai procedere alla ristrutturazione del Ministero, articolandolo in cinque direzioni generali e sedici uffici circoscrizionali, a livello periferico. L'approvazione,

da parte del Senato, del disegno di legge istitutivo delle autorità per i pubblici servizi, ed in particolare di un'Autorità per le comunicazioni, implicherà un necessario raccordo di questa nuova normativa con la riforma del Ministero. Al riguardo, tenendo anche presente l'urgenza di costituire un organismo regolatore anche per poter andare avanti sulla privatizzazione della STET, afferma di voler procedere parallelamente all'istituzione dell'Autorità e alla riorganizzazione del Ministero. Esprime altresì l'avviso che l'Autorità potrebbe in una prima fase essere competente per le sole telecomunicazioni.

Per quanto concerne la privatizzazione della STET, fa presente che la dismissione avverrà entro il prossimo autunno, con procedure improntate alla massima trasparenza. Come è noto, è stata avanzata una ipotesi di offerta di acquisto da parte dei gruppi di banche. In ordine alla dismissione comunica che saranno utilizzati i poteri speciali riservati al Governo dalla legge n. 474 del 1994 per l'espressione del gradimento rispetto alla composizione dell'azionariato, seguendo l'intera procedura di vendita; inoltre si dovrà puntare ad un azionariato largamente diffuso, non incompatibile con un nucleo stabile di indirizzo, purché pluralistico. L'ingresso di capitale straniero dovrà inoltre avvenire in termini compatibili con la necessità di non pregiudicare gli interessi nazionali. Il tema della privatizzazione della STET non può peraltro prescindere dal più vasto scenario comunitario relativo alla liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture, che dovrà essere realizzata entro il 1° gennaio 1998. A tale riguardo, proprio nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 388 del 1990, con il quale ci si avvia ad una piena liberalizzazione dei servizi a valore aggiunto.

Nel quadro dell'evoluzione tecnologica del settore delle telecomunicazioni, vanno poi considerate le prospettive di sviluppo della comunicazione via cavo e via satellite, che la Commissione ha evidenziato con la sua indagine conoscitiva sulla multimedialità. Per quanto riguarda la trasmissione via cavo, dagli elementi tecnici acquisiti risulterebbe che le grandi dorsali di comunicazione potranno essere realizzate entro due anni, mentre resta più problematica la soluzione della questione del raggiungimento delle singole abitazioni. Al riguardo si potrebbe ricorrere a forme di appalti per il cablaggio di singole zone da parte del capitale privato, anche se dal punto di vista sociale si corre il rischio di privilegiare le aree urbane.

Per quanto riguarda il satellite, si tratta di un'alternativa di grande importanza che consente sicuramente di decongestionare l'utilizzo dell'etere. Nei mesi scorsi, è stata promossa dal Ministero la prenotazione di canali sul satellite Hot Bird 2, mentre è prevista la messa in orbita del satellite Hot Bird 3, che sarà operativo nel 1996 e consentirà la disponibilità di ulteriori canali di collegamento.

Per quanto concerne la telefonia mobile, comunica che la Commissione dell'Unione europea ha sollevato una questione concernente la possibile distorsione della concorrenza derivante dal versamento da parte di Omnitel di un importo di 750 miliardi per ottenere la concessione; al riguardo ritiene infondato tale rilievo, in quanto il versamento costituiva uno dei criteri per l'aggiudicazione del servizio. Inoltre vi sono contestazioni da parte di Omnitel sia sull'accelerata introduzione del servizio GSM da parte di Telecom (circostanza che tuttavia doveva essere nota da tempo al nuovo

operatore) sia su una presunta azione di ostacolo e di ritardo che Telecom eserciterebbe per quanto riguarda l'interconnessione. Affermato che tale ultima questione dovrà essere valutata con attenzione, dichiara di aver sollecitato le parti ad un confronto, nonché di essere disponibile ad attivare una procedura di conciliazione.

Per quanto riguarda le concessioni radiotelevisive private ad ambito nazionale e locale, fa presente che sono in via di definizione il regolamento sui nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione ed il relativo piano di intervento a sostegno dell'emittenza locale previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, mediante l'utilizzo di quota del canone di abbonamento RAI attualmente riservata all'amministrazione statale. A tale riguardo, è già pronto uno schema di regolamento, sul quale però sono state avanzate riserve di natura finanziaria da parte del Ministero del tesoro (che saranno presto superate con la predisposizione di un nuovo testo).

Occorrerà poi definire la disciplina regolamentare delle trasmissioni in codice: le cosiddette pay-tv dovranno gradualmente passare ad una trasmissione esclusiva via cavo e da satellite. Il regolamento in questione è all'esame della Presidenza del Consiglio. Infine, occorre redigere il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il settore radiofonico e provvedere alla revisione di quello per il settore televisivo.

Con riferimento al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, il Ministro afferma che è stato costituito un gruppo di lavoro con il Ministero della difesa che consentirà di risolvere alcuni problemi legati all'utilizzo di alcune bande di frequenze; successivamente si potrebbe avviare il lavoro di revisione e di redazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze che, complessivamente, secondo tempi stabiliti dal Ministero, potrebbe occupare un periodo di 18 mesi.

Sulle comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si apre un dibattito.

Interviene il senatore ALÒ il quale, dopo aver ricordato che in sede parlamentare erano state sollevate perplessità sul piano di risanamento dell'Ente Poste, sottolinea le carenze ed i disservizi che si riscontrano negli uffici postali di Milano e Napoli. Con riferimento poi alla privatizzazione della STET sottolinea la mancanza di una sede politica ove si possa approfondire il tema della salvaguardia dell'interesse nazionale delle telecomunicazioni, analizzando in modo più approfondito il carattere strategico di tale comparto con una attenta valutazione del ruolo dell'Italia in un grande mercato mondiale; dalla privatizzazione possono infatti derivare effetti rilevanti sia sul versante culturale che quello economico. Per quanto riguarda poi la questione del cablaggio del territorio, dopo aver ricordato che Telecom aveva assicurato la messa in opera della infrastruttura sulle dorsali del paese, chiede quali possibilità vi siano di utilizzare nelle città e soprattutto nelle aree marginali del paese mezzi di trasmissione già esistenti, per ridurre i rischi di una marginalizzazione di queste ultime.

Espresso altresì apprezzamento per l'iniziativa del Ministro in ordine al piano di sostegno per emittenza locale, sottolinea la questione del canone di concessione che deve essere versato dalle emittenti locali, evidenziando il fatto che tali soggetti potranno allo stesso tempo essere

creditrice e debitrice dello Stato. Pone infine un ultimo quesito circa i rischi per la sopravvivenza delle emittenti locali che deriverebbero, ad avviso di queste ultime, dal recente provvedimento sulla *par condicio*.

Il senatore BACCARINI ritiene essenziale sottolineare che l'Autorità per le telecomunicazioni dovrà essere indipendente ed autonoma. Nel corso della sua indagine conoscitiva, la Commissione ha potuto capire che il problema della multimedialità rappresenterà il più grande affare commerciale dei prossimi anni e pertanto deve essere affrontato nella sua globalità, preponendo ad esso una autorità che, prima ancora che questo processo venga avviato, sappia vigilare su di esso, a cominciare dalla individuazione dell'autostrada informatica e della sua funzione. Bisogna prendere atto che esistono già sul mercato italiano enti che posseggono reti di trasporto in grado di coprire il territorio nazionale (Telecom, Enel, Ferrovie dello Stato, Società Autostrade e Snam).

Nel contempo, appare irrealistico il progetto di Telecom di realizzare la fibra ottica in tutto il territorio nazionale entro due anni. Da qui la necessità di istituire rapidamente una Autorità regolatrice della materia, ancor prima che venga realizzata la privatizzazione della STET. Si tratta infatti anche e soprattutto di garantire il pluralismo nel settore, separando le funzioni di indirizzo da quelle di gestione, tenuto anche conto del fatto che in Italia è difficile ipotizzare la convivenza di più strutture di trasporto.

In questo scenario complessivo, si pone anche la questione del pluralismo nel settore della telefonia. Al di là degli indirizzi comunitari, che comunque non vanno messi in discussione, infatti, è necessario che il nostro Paese acquisisca una logica concorrenziale che ancora dimostra di non possedere.

Il presidente BOSCO, tenuto conto che in Italia esistono già cinque grandi reti di trasporto via cavo, chiede al Ministro se non sia opportuno coinvolgere le Regioni, le associazioni professionali e gli imprenditori locali in una grande iniziativa societaria che consenta di gestire queste linee in modo tale da garantire un servizio efficace su tutto il territorio nazionale e non solo nelle grandi città. Nel contempo, occorre un maggiore impegno sul versante del *software*, allo scopo di consentire alle amministrazioni e ai cittadini interessati di interconnettersi con il sistema. Tra l'altro, sembra possibile sul piano tecnologico utilizzare le microonde per collegare le abitazioni ai punti terminali delle reti cablate.

La senatrice FAGNI chiede se risulti confermato che l'Ente Poste, dopo una prima fase nella quale ha ceduto all'esterno taluni servizi, ora li stia piano piano acquisendo di nuovo e, se ciò risponde al vero, quali conseguenze abbia questo processo sul mantenimento dei livelli di organico del personale.

Per quanto concerne la privatizzazione della STET, è noto che i possibili acquirenti saranno costituiti da grandi banche: considerato che in un recente passato è stato dimostrato che numerose banche italiane hanno avuto gestioni disinvolute, chiede se i possibili acquirenti siano affidabili, nonché il grado di coinvolgimento e l'affidabilità del capitale straniero ed infine se lo Stato manterrà comunque una quota azionaria di controllo.

Ritiene comunque che, prima di avviare il processo di privatizzazione della STET, sarebbe necessaria una più ampia riflessione.

Il senatore TERRACINI ritiene che nella realizzazione della multimedialità occorre tenere conto della realtà del mercato italiano, che non può essere costretto entro regole troppo restrittive. Non si può pensare di impegnare la concorrenza privata nella realizzazione di così importanti progetti, offrendo ad essa solo normative di tipo vincolistico.

Per quanto concerne la STET, l'aspetto più preoccupante deriva dalla considerazione che il processo di privatizzazione la porterà in mano ai soliti grandi gruppi finanziari che di fatto governano il nostro Paese. È pertanto necessario che questo processo sia assistito da maggiore trasparenza.

Invita quindi il Ministro a precisare i tempi e le modalità di realizzazione del cablaggio del territorio, indicandone i costi in relazione al tipo di copertura del territorio che si vuole raggiungere.

Il senatore FALOMI osserva che il problema della riorganizzazione del Ministero è strettamente connesso con quello della istituzione dell'Autorità per le telecomunicazioni, in quanto si pone la necessità di una ridefinizione dei vari settori di competenza. In tema di autorità, comunque, il Governo dovrà tener conto degli indirizzi espressi dal Senato, con un ordine del giorno approvato in sede di trattazione del disegno di legge sulla istituzione della Autorità.

Anche per quanto concerne la privatizzazione della STET, il Governo dovrà attenersi alle indicazioni di questo ramo del Parlamento, che si è dichiarato contrario, ad esempio, all'acquisizione del controllo di questa società da parte del sistema bancario. Comunque, alla privatizzazione deve accompagnarsi una effettiva realizzazione del processo di liberalizzazione del settore, evitandosi la concentrazione dei servizi di telecomunicazione in mano a pochi gruppi.

Sul tema delle autostrade informatiche sarebbe necessario che il Ministro offrisse dati precisi, tenuto conto che, ad esempio, risulta che a Roma già molti quartieri sono dotati di fibre ottiche. Chiede poi se è possibile individuare gruppi privati in possesso delle risorse necessarie per investire nel cablaggio del territorio, al fine di conoscere se il mercato italiano offra già la possibilità con le sue forze di assicurare il pluralismo.

A tale riguardo, tra l'altro, va visto con favore e quindi deve essere protetto quel processo spontaneo di sviluppo di comunicazioni telematiche tra privati, che si sviluppa liberamente e sul quale, purtroppo, pesano rischi di concentrazioni.

Dà atto infine al Ministro di avere con chiarezza espresso le difficoltà che ancora si oppongono ad una rapida definizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze ed al rilascio delle concessioni radiotelevisive locali, ma questo non può che alimentare le preoccupazioni in ordine ai ritardi accumulati nel tempo.

Il Presidente avverte che il seguito del dibattito sulle comunicazioni del ministro Gambino avrà luogo la prossima settimana. Al riguardo, il Ministro ha già assicurato la sua disponibilità per la giornata di mercoledì 29 marzo prossimo.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

66ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari a adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARI comunica che la 5ª Commissione bilancio ha espresso, sul testo unificato predisposto dalla Sottocommissione, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone quindi di passare all'esame dell'articolato del predetto testo illustrato nella seduta dell'8 marzo scorso, adottandolo come testo base; propone altresì, in relazione al parere della 5ª Commissione, di accantonare l'articolo 16 concernente l'onere finanziario.

La Commissione concorda.

All'articolo 1 il senatore BUCCI, facendo riferimento ai regolamenti comunitari, illustra l'emendamento 1.1, sul quale intervengono il relatore DEGAUDENZ, che lo considera rischioso rispetto alla normativa comunitaria, e il senatore BORRONI, che ritiene preferibile il testo della Sottocommissione, che delimita il campo d'applicazione.

Seguono ripetuti brevi interventi, per chiarimenti, dei senatori CUSIMANO, NATALI, ORLANDO e ROBUSTI, del sottosegretario PRESTAMBURGO e del presidente FERRARI.

Quindi, dopo che il relatore DEGAUDENZ ha ribadito la propria contrarietà, l'emendamento viene respinto.

L'articolo 1 è quindi accolto nel testo della Sottocommissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1, sul quale interviene il RELATORE, rilevando la competenza esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano in materia agricola.

Segue un intervento del presidente FERRARI, sulla natura di «regolamento» della normativa comunitaria in esame, e del senatore DUJANY, il quale ribadisce la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale per l'attuazione di direttive e di raccomandazioni comunitarie, confermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, dopo aver fatto riferimento alla possibilità che in determinati casi si possa procedere con atti amministrativi, pone l'accento sulla distinzione fra direttive, raccomandazioni e regolamenti.

Seguono ulteriori brevi interventi per chiarimenti dei senatori DUJANY, NATALI, ROBUSTI e del sottosegretario PRESTAMBURGO.

Il relatore DEGAUDENZ osserva che la normativa è di livello europeo e le procedure previste dovrebbero passare attraverso il Ministero: concorda il presidente FERRARI, che invita il senatore Dujany a ritirare l'emendamento ed a riservarsi di presentarlo in Assemblea.

Il senatore DUJANY sottolinea l'importanza fondamentale dell'emendamento, rilevando che diverse proposte di tutela avanzate dalla sua Regione al Ministero non sono state accolte.

Prendono poi la parola i senatori ROBUSTI (ritiene opportuno sottoporre al voto l'emendamento) e CUSIMANO (è a suo avviso necessaria una normativa di carattere nazionale), il sottosegretario PRESTAMBURGO (ritiene necessaria una riforma del Ministero delle risorse agricole, che allo stato attuale non può svolgere i propri compiti; fatto ciò occorrerà assicurare un comune quadro normativo di riferimento per tutto il Paese) e il relatore DEGAUDENZ (concorda col rappresentante del Governo sulla opportunità di evitare norme particolari su una materia che necessita di una disciplina omogenea in tutta la Comunità).

L'emendamento è quindi respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 2, su cui il senatore BUCCI illustra l'emendamento 2.1.

Il relatore DEGAUDENZ rileva i rischi di eccessiva burocratizzazione e di scoordinamento, oltre che di confusione, che derivano dalla proposta emendativa, dicendosi favorevole a prevedere un'intesa fra i Ministri delle risorse agricole e dell'industria nell'ambito del Comitato nazionale e per la relazione finale: concorda il senatore BORRONI, con

particolare riferimento all'esigenza di sburocratizzare e di avere un riferimento unico.

Il senatore ROBUSTI si chiede se la sburocratizzazione non sia possibile proprio portando la gestione a livello regionale: tale livello, precisano il presidente FERRARI e il relatore DEGAUDENZ, è già assicurato nel testo in esame.

Il senatore NATALI si dice d'accordo col relatore sulla competenza unica, mentre è contrario all'ipotesi del concerto con il Ministro dell'industria.

Il senatore BUCCI evidenzia la necessità di consentire al cittadino di avere le idee chiare e di sapere come comportarsi sapendo che esiste una competenza del Ministero dell'industria.

Per richiesta di chiarimenti intervengono brevemente i senatori ORLANDO, DUJANY e RECCIA.

Il relatore DEGAUDENZ ribadisce la necessità di avere dei precisi punti di riferimento (il Ministero delle risorse agricole e le Regioni) e rileva che la presenza del Ministero dell'industria è già assicurata nel Comitato nazionale per la tutela dei prodotti.

Concorda il sottosegretario PRESTAMBURGO, che dichiara di considerare comunque reale la preoccupazione del senatore BUCCI.

Il senatore BUCCI ritira quindi gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.10. Sono altresì ritirati dal senatore DUJANY gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.8 e 2.9.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 2.11, rilevando che se ci sono prodotti che competono al Ministero dell'industria, occorre indicarlo.

L'emendamento viene quindi respinto.

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo della Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0035ª)

Il senatore BORRONI - sottolineato che il ministro Luchetti, subito dopo l'insediamento del Governo, ebbe a rilevare l'eccessivo tempo impiegato dalla Commissione nell'esame del decreto-legge sull'EIMA e che, ultimati i lavori della Commissione e licenziato il testo per l'Assemblea, si è appreso che si dovrà ricorrere ad una nuova reiterazione - avverte che, se la Commissione non si riunirà la prossima settimana, si correrà il rischio di aver altre due reiterazioni.

Il senatore CUSIMANO fa osservare che anche il decreto-legge sulla «par condicio» finirà col non essere discusso dal Parlamento, producendo comunque i suoi effetti.

Il senatore BORRONI, rileva che è d'accordo sulla convocazione della Commissione per la prossima settimana.

Il senatore CUSIMANO rileva di essere nell'impossibilità di venire a Roma la prossima settimana, avendo assunto degli impegni. Chiede con l'occasione che si possa avviare la discussione dei disegni di legge sui Consorzi agrari, già da tempo all'ordine del giorno, non appena assegnato il disegno di legge preannunciato dal senatore Borroni.

Il presidente FERRARI fa presente che non può non convocare la Commissione per la prossima settimana, prevedendo di lavorare per tre giorni.

Il senatore CUSIMANO replica che si tratta di rispettare la decisione, unanimemente presa nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, secondo cui la prossima settimana non si passerà ad operazioni di voto.

Il senatore BUCCI sottolinea anch'egli che non si può prescindere dalla decisione dei Capigruppo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO chiede di conoscere, per poterle rappresentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle risorse agricole, le richieste della Commissione.

Il senatore BORRONI ribadisce che, lavorando la prossima settimana, ci sarà il tempo per giungere a delle conclusioni.

Il senatore ROBUSTI sottolinea, sul piano politico e giuridico, che rientra nei pieni poteri del Parlamento modificare – così com'è stato fatto in modo radicale per l'EIMA – il testo di un decreto-legge.

Segue infine un ulteriore intervento del senatore CUSIMANO che ribadisce la necessità di rispettare le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,55.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 48 E 403****Art. 1.**

Al primo comma sostituire le parole: «In applicazione della normativa comunitaria» con le seguenti: «Con la presente legge vengono previste disposizioni particolari con riferimento al ...» e conseguentemente, alla fine del comma, sopprimere le parole: «si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge».

1.1

BUCCI

All'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano disciplinano la materia con proprie leggi ai sensi della legge 9 marzo 1989 n. 86».

1.0.1

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Art. 2.

Al comma 1 dopo le parole: «al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «o al Ministero dell'industria, commercio e artigianato in dipendenza della competenza sul prodotto...».

2.1

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1 dopo le parole: «e alle Regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

2.2

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o alle Province autonome di Trento e Bolzano».

2.3

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 2 dopo le parole: «al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «o al Ministero dell'industria, commercio e artigianato in dipendenza della competenza sul prodotto...».

2.4

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Sopprimere il comma 3.

2.5

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 5 dopo le parole: «il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «o al Ministero dell'industria, commercio e artigianato».

2.6

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 6 dopo le parole: «il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «o il Ministro dell'industria, commercio e artigianato quando competente... ».

2.7

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 6 dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

2.8

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «o le province autonome di Trento e Bolzano».

2.9

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 7 dopo le parole: «al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «o al Ministro dell'industria, commercio e artigianato...».

2.10

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 8 dopo le parole: «al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» inserire le seguenti: «o il Ministero dell'industria, commercio e artigianato...».

2.11

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

125ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Claudio FRANCHINI.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del professor Claudio Franchini

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, ha la parola il professor FRANCHINI il quale svolge inizialmente una puntuale analisi, anche a livello comparato, degli elementi che contraddistinguono le Autorità amministrative indipendenti che, a partire dagli anni '80, hanno contribuito a rinnovare il rapporto fra il cittadino e le pubbliche amministrazioni. Esse si caratterizzano tutte per lo specifico grado di indipendenza nei confronti del potere non solo politico ma anche burocratico ed economico; il requisito di terzietà si ravvisa in una concezione dell'autonomia che, specie nelle esperienze anglosassoni, non attiene esclusivamente alle competenze di natura amministrativa ma si estende a quelle di carattere normativo e giurisdizionale. Le principali funzioni delle Autorità, dunque, attengono alla regolamentazione e alla protezione di interessi collettivi, di regola tutelati da una norma di rango costituzionale, in settori socialmente rilevanti; la loro attività è caratterizzata dall'assenza di condizionamenti esterni, siano essi di natura politica, amministrativa o economica, e si avvale di apposite strutture organizzative. Più delicato è il rapporto che si instaura tra le singole Autorità e gli organi, operanti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, aventi un ruolo essenzialmente politico. L'autonomia delle Autorità, poi, si sostanzia nella possibilità di deliberare il proprio statuto, di essere do-

tate di autonomia contabile e finanziaria, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché nella sussistenza di precipue condizioni per la designazione degli organi di vertice e per la durata del mandato attribuito ai suoi componenti.

Quanto all'ISVAP, poi, egli pone in rilievo come soltanto con il recente decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 385 siano stati meglio ripartiti i compiti tra l'Istituto e la competente Direzione generale presso il Ministero dell'industria, mediante un ulteriore trasferimento di competenze che ha comportato un obiettivo rafforzamento dell'Istituto. Per quanto attiene all'autofinanziamento, inoltre, ritiene che debbano essere definiti i criteri di utilizzazione dei contributi versati dalle compagnie assicuratrici su un apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, al fine di chiarire le ragioni per le quali soltanto una parte di tali risorse vengano effettivamente utilizzate dall'Istituto. Infine, per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale, ritiene che debba essere confermata l'esclusione dall'applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore TURINI chiede se l'ISVAP abbia pienamente risposto, *nell'esercizio delle sue funzioni, ai compiti ad esso attribuiti dalla legge istitutiva n. 576 del 1982.*

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede se, nell'ambito della definizione delle competenze delle Autorità indipendenti, sia opportuno prevedere anche l'attribuzione di poteri concessori e sanzionatori. Rivolge, inoltre, una richiesta di chiarimento sia in merito ai criteri di trasparenza che ispirano la differenziazione delle prestazioni assicurative, sia sulle iniziative volte a tutela dell'utente e che, a suo avviso, non dovrebbero esaurirsi soltanto nella presa in considerazione dei reclami presentati.

Il senatore LARIZZA chiede delucidazioni sulle modalità di autofinanziamento dell'Istituto e sulla sua compatibilità con la tutela dell'utente.

Il professor FRANCHINI, rispondendo agli intervenuti, osserva innanzitutto che l'ISVAP è stato in grado di rispondere pienamente alle funzioni ad esso attribuitegli solo in seguito ad alcune modifiche normative intervenute all'inizio degli anni '90 e, soprattutto, dopo l'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1994. Ritiene, inoltre, che alle Autorità debbano necessariamente essere attribuiti poteri concessori e sanzionatori, in quanto elementi qualificanti la loro indipendenza. Rispondendo al quesito in merito alla differenza delle prestazioni, ritiene che sia la concorrenza a determinare le tariffe praticate sull'intero territorio nazionale. Il ruolo dell'ISVAP non dovrebbe, comunque, limitarsi al soddisfacimento dei reclami presentati dagli utenti; la tutela degli assicurati potrebbe estendersi, piuttosto, sulle questioni attinenti al risparmio che confluisce nelle polizze di assicurazione sulla vita. Infine, per quanto concerne l'autofinanziamento dell'Istituto, fa presente che la disciplina legislativa delle sue modalità

comporta che esso non incida sulla sua autonomia, anche se sarebbe preferibile una più ampia autonomia finanziaria per l'esercizio veramente indipendente delle sue funzioni.

Il presidente CARPI ringrazia il professor Franchini per gli elementi di approfondimento, di natura teorica e organizzativa, offerti all'esame della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

126^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Lorenzo PALLESI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione dell'avvocato Lorenzo Palesi

*(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10^a, 0005^o)*

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI, ha la parola l'avvocato PALLESI il quale si sofferma sulla funzione principale della riassicurazione. Essa, modificando il portafoglio della compagnia di assicurazione, lo rende più equilibrato e capace di fronteggiare il rischio. Nel settore infortunistico la riassicurazione amplia il numero e la gamma dei rischi, permettendo nel contempo di espandere la politica commerciale dell'assicuratore. Per quel che riguarda il settore vita essa limita le fluttuazioni del portafoglio dell'assicuratore per garantire una maggiore stabilità dei risultati svolgendo, altresì, un'azione di supporto finanziario alle compagnie in rapido sviluppo che devono finanziare i costi di acquisizione dei nuovi affari.

Quanto al ruolo dell'ISVAP, nella sua competenza rientra certamente l'esercizio del controllo sulle imprese di riassicurazione, nazionali ed estere, stabilite in Italia indipendentemente dal fatto che la riassicu-

razione costituisca il loro esclusivo oggetto sociale o che la stessa sia esercitata congiuntamente con l'assicurazione. A suo avviso, invece, non rientra nelle predette competenze il controllo sull'attività riassicurativa svolta in Italia da imprese estere non operanti sulla base di una propria sede. L'ISVAP può altresì controllare i crediti che, in conseguenza delle cessioni, le imprese vantano nei confronti dei riassicuratori e può anche richiedere alle suddette imprese la comunicazione di dati, elementi e notizie relativamente ai contenuti e alle modalità di esecuzione dei contratti di riassicurazione sottoscritti, nonché procedere all'esame e alla verifica dei bilanci delle imprese di riassicurazione. I poteri di intervento dell'ISVAP sul mercato della riassicurazione sono simili a quelli svolti sul mercato delle assicurazioni, anche se nel primo caso la legge pone a carico delle imprese obblighi diversi rispetto a quelli imposti alle imprese assicuratrici.

Dopo una puntuale comparazione dei sistemi di vigilanza sulle assicurazioni e riassicurazioni vigenti in alcuni paesi dell'Unione europea, l'avvocato Pallesi passa ad esaminare, nell'ambito della vigilanza, la questione dell'assicurazione dei rischi derivanti da calamità naturali che ha già trovato attuazione in altri paesi. I sistemi proposti in Italia si possono far rientrare in due modelli tendenziali, uno a carattere pubblico e uno fondato sul ricorso al sistema dell'assicurazione e riassicurazione nazionale e internazionale.

Per rispondere adeguatamente ai compiti attribuiti dalla legge istitutiva, l'avvocato Pallesi ritiene che l'ISVAP debba comunque ispirarsi a una cultura di tipo imprenditoriale, anche al fine di una più efficace azione di monitoraggio dei mercati nazionali e internazionali. Sulla questione dei fondi pensione, poi, fa presente che in Italia non è prevista nessuna vigilanza specifica per l'attività di gestione delle risorse affidate agli enti gestori dei fondi medesimi: naturalmente, in tale contesto, gli assicurati risultano sprovvisti di adeguata tutela. Giudica inoltre necessario procedere a una riforma del sistema di vigilanza, tenuto conto della ripartizione dei fondi pensione in diverse tipologie: a contribuzione definita, a prestazione definita, a rendimento finanziario garantito. Soltanto nelle due fattispecie da ultimo indicate la gestione delle risorse può essere affidata esclusivamente alle compagnie di assicurazione. Sarebbe quindi necessario istituire, nell'ambito di ciascun ente gestore, un patrimonio separato sul quale dovrebbe essere esercitata una vigilanza specifica unitaria; sarebbe altresì necessario prevedere una garanzia su base riassicurativa delle prestazioni previdenziali promesse agli aventi diritto. Ai quattro livelli di vigilanza attualmente esistenti potrebbe poi affiancarsi, come sezione autonoma dell'ISVAP, un unico organismo, vale a dire la Commissione istituita presso il Ministero del lavoro dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la cui competenza dovrebbe estendersi ai fondi pensione e agli enti gestori.

Il presidente CARPI ringrazia l'avvocato Pallesi per i rilevanti elementi di approfondimento offerti alla Commissione; tuttavia, considerato l'imminente inizio dei lavori in Assemblea e la necessità di procedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, propone che il dibattito sulla relazione svolta abbia luogo in un'altra seduta.

La Commissione concorda e il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(970) STEFANI ed altri. - Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente CARPI propone di acquisire il lavoro svolto in sede referente, assumendo come testo base l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche accolte nella precedente fase procedurale nella seduta del 15 febbraio scorso.

Conviene la Commissione la quale, successivamente, all'unanimità approva, senza ulteriori modifiche, il disegno di legge nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(137) SALVATO ed altri: Norme per la riduzione dell'orario di lavoro**(1251) DE LUCA ed altri: Organizzazione dell'orario di lavoro**(1347) DANIELE GALDI ed altri: Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 15 marzo 1995.

Il Presidente SMURAGLIA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per prima la senatrice DANIELE GALDI che sottolinea come il tema della riduzione dell'orario di lavoro possa rappresentare un'occasione per una più approfondita riflessione sui tempi di vita degli esseri umani sia in relazione al tempo libero che al lavoro. I gravi livelli di disoccupazione che colpiscono l'Italia e l'Europa e l'avanzare della tecnologia che aggrava ulteriormente tale fenomeno obbligano ad una complessiva revisione dei tempi di vita che partano peraltro dai nuovi bisogni che si vanno manifestando nel tessuto sociale: di tutto questo si occupa in particolare il disegno di legge n. 1347. L'oratrice sottolinea inoltre che, nel dare soluzioni ai problemi del lavoro, è necessario affermarne una nuova etica che implichi una crescita civile e sociale dei lavoratori ed incrementare quelle attività di cui la società avrà sempre più bisogno. In questo quadro, una rilevanza particolare assume la formazione continua dei lavoratori e tutte quelle attività a favore della cura delle persone e dell'ambiente che potranno rappresentare una fonte di occupazione e di ricchezza. Svolge quindi alcune considerazioni sul modo in cui il tema della riduzione dell'orario di lavoro è stato affrontato in Germania e pone l'accento sulla necessità di una redistribuzione solidaristica del lavoro che tenga conto di tempi di cura e del tempo libero degli esseri umani.

Prende quindi la parola il senatore DE GUIDI che pone in primo luogo una questione di metodo: ovvero quello della difficoltà di un proficuo raffronto dei tre disegni di legge, data la difformità, rispetto ai primi due, del disegno di legge n. 1347. Le norme contenute in quest'ultimo provvedimento sono infatti piuttosto distanti, in alcune parti, dagli altri due; riterrebbe pertanto più opportuno fissare l'attenzione della Commissione solo sul problema della riduzione dell'orario di lavoro che assume maggiore rilevanza per il mondo produttivo nel suo complesso.

Il senatore TAPPARO sottolinea come il problema posto dal senatore De Guidi fosse già stato oggetto di riflessione nell'ultima seduta proprio in ragione dell'ampiezza del disegno di legge n. 1347 rispetto agli altri due provvedimenti. Sottolinea quindi come la riduzione dell'orario di lavoro implichi una programmazione nell'uso delle risorse che deve tenere conto di molteplici aspetti, non legati soltanto al mondo della produzione. Fa tuttavia presente che, in un tessuto produttivo fatto in prevalenza di piccole e medie imprese com'è quello italiano, una riduzione dell'orario di lavoro risulti tanto più complessa di quanto non lo sia per esempio per la Germania il cui tessuto produttivo è composto in larga parte da grandi imprese. Nel mercato del lavoro italiano vi sono poi spinte assai differenti rispetto alle proposte dei tre disegni di legge con le quali è necessario confrontarsi. Sottolinea quindi che, pur condividendo le esigenze sottolineate dalla senatrice Daniele Galdi, il problema della competitività delle imprese non può essere eluso; si dichiara comunque disponibile ad un esame aperto e senza pregiudizi del tema relativo alla riduzione dell'orario di lavoro a patto però che questioni di principio, pur condivisibili, lascino irrisolto, concretamente, il problema delle competitività delle imprese sul mercato. Un'impostazione dirigitica di questo problema potrebbe infatti non comportare i risultati positivi che si vogliono raggiungere.

Il senatore SPISANI, riprendendo la questione sollevata dal senatore De Guidi, sottolinea la necessità di esaminare approfonditamente tutti i disegni di legge in esame e prendere poi a base della discussione quello che la Commissione ritiene possa avere maggiore possibilità di essere approvato.

Il senatore DE LUCA, relatore, ritiene che una decisione di ordine procedurale possa essere presa solo alla fine della discussione generale.

Il senatore MAGLIOCCHETTI dichiara che una decisione sulla questione richiamata dal senatore Spisani sia peculiare al proseguimento dell'iter dei provvedimenti in titolo. Il disegno di legge n. 1347, in particolare, si basa su di un impianto ideale fortemente legato alle tematiche femminili nelle quali si rivendica una maggiore parità di condizioni tra i sessi. Ma questa impostazione richiede tempi così lunghi per un cambiamento del costume da rendere assai difficile il poter proseguire su questa via. Vi sono al contrario problemi, come quello occupazionale, che impongono la necessità di trovare soluzioni concrete in tempi assai più brevi. Il problema della riduzione dell'orario di lavoro dovrebbe per-

tanto essere affrontato in modo specifico, procedendo, se possibile, anche ad audizioni di chi opera nel mercato del lavoro.

Il senatore BASTIANETTO, pur dichiarando di condividere in linea teorica le affermazioni della senatrice Daniele Galdi, ritiene tuttavia necessario individuare strade nuove, ma percorribili, per rispondere ai problemi del lavoro. Una rivisitazione della cultura del lavoro dovrebbe certamente essere rivisitata anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro ma sempre garantendo la competitività delle imprese.

Il Presidente SMURAGLIA fa presenti sia le alternative che si possono scegliere per intervenire nel merito della questione della riduzione degli orari di lavoro sia le alternative procedurali della Commissione per l'esame dei provvedimenti.

Il senatore MANZI ritiene che l'esame dei provvedimenti debba essere aperto a tutti gli apporti possibili. Il tema della riduzione dell'orario di lavoro, del resto, è oggetto di discussione in molti altri paesi dell'Europa industrializzata. Tutti e tre i disegni di legge possono pertanto dare un utile contributo. Ricorda infine che, negli ultimi anni, la questione è stata ampiamente affrontata e che la Germania sta riducendo l'orario di lavoro senza una correlativa riduzione del salario.

Il senatore ARMANI sottolinea la necessità di acquisire documentazione sulla questione.

Il Presidente SMURAGLIA afferma che si farà carico di tale richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il Senatore DE LUCA sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00544.

Il Presidente dichiara che si farà carico di sollecitare il Ministro del lavoro per una celere risposta all'interrogazione in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

65^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MANARA*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità CONDORELLI.**La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE REFERENTE****(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco****(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco****(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo 1995.

Il presidente MANARA ricorda che la Commissione, nella seduta del 15 marzo, ha adottato quale testo base il testo proposto dalla relatrice Bettoni Brandani, che invita ad integrare la relazione già svolta.

La relatrice BETTONI BRANDANI, fornisce ulteriori precisazioni in ordine al testo all'esame della Commissione, ricordando che esso è stato depurato di alcune disposizioni, in materia di competenze delle regioni e delle unità sanitarie locali sui farmaci e sulla farmacovigilanza, già previste dalla legge n. 833 del 1978 e che potranno trovare più opportuna collocazione in altra sede normativa. La relatrice si sofferma quindi su quanto previsto dagli articoli 1 e 2 (in materia di definizione del concetto di informazione scientifica e di lauree per l'esercizio della professione di informatore scientifico); dall'articolo 3 (sul segreto professionale); dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (sulla costituzione, le attribuzioni e gli organi dei collegi provinciali, precisando che, alla fine del

comma 3 dell'articolo 4, si fa riferimento alle province limitrofe); dagli articoli 10, 11 e 12 (in materia di Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici, riservandosi di valutare l'opportunità di mantenere il comma 2 dell'articolo 10); dagli articoli da 13 a 21 (in materia di membri dei collegi, di eleggibilità e di istituzione degli albi); infine dagli articoli da 21 a 25 (in materia di sanzioni disciplinari, ricorsi e normative transitorie).

Si apre quindi la discussione generale.

Dopo che la senatrice MODOLO ha chiesto un chiarimento in materia di possibilità di accesso alla professione, ha la parola il senatore CARELLA, il quale, nel ricordare che le ragioni della istituzione degli albi professionali vanno ricondotte sia all'esigenza di tutelare gli iscritti rispetto agli esercenti abusivi, sia alla necessità di garantire i fruitori delle prestazioni professionali, sottolinea l'opportunità di chiarire se vadano previsti dei requisiti per l'iscrizione al nuovo albo e di valutare se prevedere eventuali corsi di formazione, propedeutici per l'iscrizione all'albo, oppure di precisare che l'iscrizione all'albo si configura come condizione per l'esercizio dell'attività.

Il senatore XIUMÈ, nel convenire sulla opportunità di disciplinare la professione di informatore scientifico (materia oggetto di un disegno di legge presentato dalla sua parte politica già nella precedente legislatura) si dichiara d'accordo con il senatore Carella circa l'opportunità di regolamentare i meccanismi di accesso agli albi, sottolineando ulteriormente come fra i compiti degli informatori scientifici dovrebbe essere incluso anche quello di fornire un'informativa ai medici sia sul regime di prescrivibilità, a carico del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci stessi, sia sulla effettiva disponibilità in commercio dei medesimi.

Il senatore SIGNORELLI, nel ricordare come per l'esercizio della professione siano comunque già previsti corsi molto seri e rigorosi, ribadisce l'opportunità di una disciplina legislativa che, dando riconoscimento giuridico alla professione, implichi conseguentemente anche l'adozione di profili di carattere deontologico.

Dopo che il senatore TORLONTANO ha ribadito l'esigenza di responsabilizzare gli informatori scientifici anche in ordine al quadro normativo di fonte comunitaria, ha la parola il senatore GALLOTTI, il quale, nel ricordare come molti degli attuali esercenti tale professione siano sprovvisti di laurea, fa rilevare l'opportunità di prevedere forme di sanatoria, mentre il senatore MONTELEONE si sofferma sui problemi costituiti dal tipo di rapporto di lavoro intrattenuto da tali professionisti con le ditte di appartenenza, sottolineando l'esigenza di una specifica regolamentazione al riguardo.

Il presidente MANARA dichiara, quindi, chiusa la discussione generale.

La relatrice BETTONI BRANDANI, intervenendo in sede di replica, fa rilevare, in merito alle osservazioni svolte dal senatore Carella, come

le particolari caratteristiche della professione di informatore scientifico connotino in modo peculiare il relativo rapporto di lavoro, precisando come nel decreto legislativo n. 541 del 1992, di recepimento della relativa direttiva CEE, sia già previsto che gli informatori scientifici dipendano dalla divisione scientifica e non dal settore *marketing* delle aziende, tenuto ulteriormente conto che il conferire disciplina giuridico-formale al rapporto di lavoro di tale categoria di professionisti non può che aumentare il carattere di autonomia professionale nell'esercizio delle mansioni affidate. Quanto ai requisiti per l'iscrizione all'albo, dopo aver precisato che, in consonanza con le esigenze di coordinamento con il quadro normativo comunitario, si potrebbe equiparare il possesso della cittadinanza italiana a quello di altro paese dell'Unione Europea, esprime perplessità in ordine all'opportunità di prevedere appositi corsi di formazione, mentre si dichiara disponibile ad accogliere le proposte avanzate dal senatore Xiumè circa i compiti degli informatori in ordine alle informative sui farmaci. Quanto, infine, al problema di una sanatoria, nel ricordare la formulazione dell'articolo 24 del testo in esame, dichiara di ritenere opportuna una pausa di riflessione, riservandosi ulteriori approfondimenti. Dà infine conto dei pareri espressi, precisando che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione sul nuovo testo base.

Il sottosegretario CONDORELLI, intervenendo in sede di replica, dichiara di condividere i contenuti del provvedimento in esame (che affronta materia già trattata in disegni di legge esaminati nella precedente legislatura), nella convinzione che si possa così conferire riconoscimento giuridico ad una professione di notevole rilievo, pur sottolineando come il suo intervento rivesta ancora carattere interlocutorio, stante la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti. Nel dichiarare di ritenere pertinenti le osservazioni svolte dal senatore Carella in materia di requisiti eventuali per l'iscrizione agli albi, ricorda i contenuti dell'articolo 8 della direttiva 92/28 del Consiglio delle Comunità Europee, riservandosi di valutare l'opportunità di prevedere, come per i *manager* delle aziende sanitarie, eventuali corsi di formazione per i nuovi iscritti che già non esercitino l'attività in esame.

Il presidente MANARA dichiara quindi chiusa la discussione generale, proponendo che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo in esame sia fissato entro le ore 19 di mercoledì 29 marzo.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MANARA avverte che la seduta, già convocata per domani giovedì 23 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

110^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(401) BRAMBILLA ed altri: Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 settembre 1994.

Il presidente BRAMBILLA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di martedì 28 marzo 1995.

Convieni la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13^a, 0014^a)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, giovedì 23 marzo 1995, alle ore 9, è integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1207.

La seduta termina alle ore 9,30.

111^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA ricorda che l'Assemblea del Senato nella seduta antimeridiana odierna ha riconosciuto – ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento – la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza sull'intero testo del decreto-legge in titolo, per il quale la 1^a Commissione permanente aveva espresso un parere solo parzialmente favorevole.

Riferisce quindi alla Commissione il relatore FANTE, che illustra le modifiche apportate, in sede di reiterazione del decreto, dal Governo anche avvalendosi di suggerimenti pervenutigli da diverse parti politiche. Visto che della definizione di rifiuto si discute ancora ampiamente in sede comunitaria, correttamente l'articolo 1 evidenzia la natura transitoria della disciplina introdotta, mentre l'articolo 2 si uniforma a quanto previsto dalla direttiva 91/156/CEE; anche la nozione di residuo pericoloso è arricchita da un riferimento ai criteri ed ai limiti previsti dalla delibera interministeriale 27 luglio 1984. Quanto alle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto-legge in titolo, l'articolo 3 recepisce talune istanze emerse nel precedente iter parlamentare, come quella tesa ad escludere i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di cibi solidi non entrati nel circuito distributivo, quando destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione.

Il relatore si riserva di completare la propria relazione dopo un ulteriore approfondimento del rimanente articolato, proponendo, quindi, il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle 15,35, riprende alle 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(252) GIOVANELLI: Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore

(Questione di competenza)

Il relatore RONCHI rileva che la materia, che si intende disciplinare con il disegno di legge in titolo, è di prevalente interesse del settore ambientale: si interviene, infatti, sulla qualità dei combustibili per carburanti, indicando responsabilità e sanzioni allo scopo di porre un limite a monte del processo produttivo che determina l'inquinamento atmosferico. Propone quindi di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede primaria del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Dopo interventi favorevoli dei senatori GRIPPALDI e TERZI, la Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,05.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C35ª, 0002ª)*

Il Presidente MANFROI fa presente che, per la sopraggiunta convocazione dell'Assemblea del Senato nel pomeriggio di oggi, non sarà possibile, nella seduta odierna, effettuare le audizioni del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e del Direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Brindisi come previsto nell'ordine del giorno. Tali audizioni potranno svolgersi nella giornata di domani. Fa inoltre presente che le audizioni in questione, pur non facendo parte di un programma organico, peraltro in fase di elaborazione, sono state decise dall'Ufficio di Presidenza nell'intento di accelerare i lavori della Commissione, data la ristrettezza dei tempi ad essa concessi.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, 23 marzo 1995, alle ore 8,45, con il seguente ordine del giorno: audizione del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi; audizione del Direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Brindisi.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 19,25.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
(R050 001, B65ª, 0001ª)

Illustrate dal Presidente talune modifiche apportate al testo della relazione a seguito delle osservazioni emerse nel corso della discussione che si è svolta nelle precedenti sedute, intervengono nel dibattito i deputati Lazzati, Soda e Di Muccio e i senatori Marchetti e Boso.

Conclusa la discussione, dopo una breve replica del presidente Brutti, il Comitato approva la relazione a maggioranza assoluta dei componenti, con l'astensione del deputato Di Muccio; il deputato Lazzati si astiene dal voto limitatamente alla parte relativa al controllo dell'autorità politica nella vicenda dei fondi riservati del SISDE.

Il Comitato dà quindi mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo della relazione sul sistema di informazione e sicurezza che sarà presentata al Parlamento, integrata da una nota, redatta dal deputato Di Muccio, che darà conto della posizione da lui assunta.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, B65ª, 0005ª)

Raccolte talune indicazioni e proposte, formulate dai deputati Lazzati e Di Muccio e dal senatore Boso in ordine alla successiva attività del Comitato, il Presidente avverte che convocherà l'Ufficio di Presidenza al fine di definire un programma dei lavori da sottoporre all'approvazione del Comitato.

La seduta termina alle ore 20,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MATTARELLA

La seduta inizia alle ore 19,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0008ª)

In apertura di seduta, il presidente MATTARELLA dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza allargato, nella sua riunione del 15 marzo 1995, ha deliberato la nomina a consulenti del professor Franco FERRARESI, docente universitario e del magistrato dottor Antonino SCARPULLA. Per quest'ultimo l'assunzione dell'incarico è subordinata al parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura che ritualmente è stato richiesto.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE ALLA «OPERAZIONE GLADIO»
(A010 000, B55ª, 0001ª)

Incontro di lavoro con i magistrati Giovanni Salvi e Pietro Paolo Saviotti.

La Commissione procede, in seduta segreta, allo svolgimento di un incontro di lavoro con i dottori Giovanni SALVI e Pietro Paolo SAVIOTTI, i quali svolgono interventi introduttivi e rispondono, successivamente, ai quesiti posti dal PRESIDENTE e dai deputati DORIGO e ZANI.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18.

AUDIZIONE DEL SIGNOR VITO PANATI E DEL DOTTOR CLAUDIO CASCIANI
(A010 000, B33ª, 0001º)

Vengono ascoltati dalla Commissione il signor Vito PANATI e il dottor Claudio CASCIANI, i quali, in ordine alla gestione delle navi donate alla Somalia dalla Cooperazione italiana, rispondono a domande del Presidente MENSORIO, dei commissari GRITTA GRAINER, GREGORELLI, CANESI, MERIGLIANO e FALQUI e del dottor CAMARDA.

Il Presidente MENSORIO ringrazia infine i signori PANATI e CASCIANI e dichiara conclusa l'audizione.

AUDIZIONE DEL COLONNELLO FULVIO VEZZALINI
(A010 000, B33ª, 0001º)

Ha quindi luogo l'audizione del colonnello Fulvio VEZZALINI, il quale, in ordine alle circostanze della morte di Ilaria Alpi e di Milan Hrovatin, risponde a domande del Presidente MENSORIO, dei commissari GRITTA GRAINER, FALQUI, MERIGLIANO, GREGORELLI e CANESI e del dottor CAMARDA.

Il Presidente MENSORIO ringrazia il colonnello VEZZALINI e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Marra e per il bilancio Ratti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI espone il contenuto del provvedimento, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Concordano i senatori MENSORIO e FIEROTTI.

La Sottocommissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1187) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla procura generale presso la Corte di cassazione

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore MAGLIOZZI ripropone le questioni sottese alla normativa in esame, con particolare riguardo al regime transitorio di cui all'articolo 2, che suscita perplessità sulla coerenza con il sistema vigente in tema di assegnazione alle funzioni requirenti presso la Corte di cassazione.

Il senatore MENSORIO condivide i rilievi del relatore.

Il presidente PERLINGIERI osserva che l'articolo 2 introduce una disparità di trattamento nei confronti di altri possibili legittimati.

Il sottosegretario MARRA ritiene condivisibile le finalità del disegno di legge e concorda sul rilievo critico delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 2.

Il relatore MAGLIOZZI, quindi, propone di esprimere un parere favorevole a condizione che sia soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 2, che altera in misura considerevole il sistema vigente in violazione del principio di pari trattamento, osservando altresì che l'intero articolo 2 comporta problemi di compatibilità con la normativa che regola le nomine alle funzioni di cui si tratta, in particolare circa la corretta applicazione del meccanismo di concorso aperto a tutti i legittimati.

Il senatore Guido DE MARTINO condivide la proposta di parere, rilevando che la norma di cui all'articolo 2 dovrebbe essere valutata anche in riferimento alle esigenze funzionali della procura generale presso la Corte di cassazione.

La proposta di parere avanzata dal relatore viene quindi accolta dalla Sottocommissione.

(664) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1261) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Parere alla 7ª Commissione: esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO riferisce favorevolmente sul disegno di legge, esprimendo peraltro la propria perplessità sulla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 3, che non appare sufficientemente rispettosa del diritto di proprietà.

Il presidente PERLINGIERI conviene sul rilievo critico della questione e propone di svolgere un approfondimento a tale riguardo, rinviando il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

(1374) MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice BRICCARELLO propone di esprimere un parere favorevole.

Concorda il senatore FONTANINI.

Il presidente PERLINGIERI, concorde anche il senatore Guido De Martino, prospetta l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di tener conto delle prospettive di riordino generale del sistema previdenziale.

Con tale osservazione, si conviene di formulare un parere favorevole.

(339) SARTORI e LONDEI. - Interventi a favore del recupero dei centri storici**(709) SPECCHIA ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici**
(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, la Sottocommissione si riserva di formulare il proprio parere su un eventuale testo unificato.

(351) LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**(625) GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere t) e bb) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio****(630) WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica****(1112) FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**

(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore FIEROTTI, la Sottocommissione si riserva di formulare il proprio parere su un eventuale testo unificato.

La seduta termina alle ore 10.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

46° Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole e alimentari Prestamburgo e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,45.

(48) FERRARI Francesco e CAMO: Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge volti ad adeguare la disciplina delle denominazioni di origine protette alla normativa comunitaria. I due disegni abbinati erano già stati esaminati dalla Sottocommissione, che peraltro non aveva espresso il proprio parere, deliberando di rinviare l'esame su richiesta del Tesoro.

Per quanto di competenza si segnala che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 16 prevede la copertura di spese correnti con risorse di parte capitale. Si utilizza inoltre una modalità di copertura (mediante capitolo ordinario) vietata dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978. Anche per la parte della copertura sul fondo globale si pongono problemi, in quanto gli accantonamenti utilizzati risultano soggetti alla riduzione operata dal decreto-legge n. 41 del 1995. A causa delle modifiche subite durante l'iter parlamentare dalla norma che prevede l'entità del «taglio» e determina i capitoli che ne sono oggetto, non è possibile sapere se vi è capienza per la copertura indicata, perchè il testo del decreto-legge approvato dalla Camera dei deputati esclude dalla riduzione gli accantonamenti «per interventi nel settore agroalimentare», che costituisce una dizione diversa da quella della rubrica. In pro-

posito appare indispensabile acquisire precisazioni da parte del Tesoro, nonchè il suo avviso in merito alla quantificazione degli oneri indicata nel testo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che l'adeguamento della disciplina delle denominazioni di origine protette alla normativa comunitaria potrebbe essere attuato con un semplice regolamento. Apparirebbe inoltre opportuno che i costi inerenti ai controlli siano sostenuti direttamente dai produttori, come prescrivono i regolamenti comunitari. Per quanto attiene alla clausola di copertura, rileva che si fa riferimento a un capitolo di bilancio non istituito nell'esercizio corrente e che oltretutto riguarda la parte capitale, mentre le spese in questione sono di natura corrente. Per quanto concerne infine l'esclusione degli accantonamenti relativi ad interventi nel settore agroalimentare dalla riduzione dei fondi speciali operata dal decreto-legge n. 41, convertito ieri in legge, precisa che ad un primo esame la dizione adoperata può essere considerata coincidente con la rubrica del Ministero per le risorse agricole e alimentari.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

(1471) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere su testo ed emendamento alle Commissioni riunite 1ª e 4ª: contrario sul testo e favorevole condizionato sull'emendamento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore PODESTÀ ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di richiedere il parere per l'utilizzo in difformità all'8ª e alla 12ª Commissione permanente. La Commissione lavori pubblici ha espresso, in data 15 marzo 1995, parere contrario. Anche la Commissione sanità, nella seduta di ieri, ha espresso parere contrario.

Perviene altresì l'emendamento governativo 1.4, che riformula la clausola di copertura finanziaria, disponendo che all'onere si fa fronte esclusivamente mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno iscritti nel fondo globale di parte corrente ed eliminando quindi gli utilizzi in difformità previsti nella clausola di copertura di cui al testo del disegno di legge. Va precisato che tale capienza non sussisterebbe più, ove si considerasse valida la «prenotazione» per gli esercizi 1996 e 1997 dell'atto Camera n. 1040, che renderebbe insufficienti gli accantonamenti a coprire gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame. Il nulla osta sull'emendamento potrebbe pertanto essere concesso solo nel ricorrere di questo presupposto, nonchè a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia indicato nella clausola di copertura l'onere a regime, quantificato nella relazione tecnica in 460 miliardi a decorrere dal 1999.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la «prenotazione» dell'atto Camera n. 1040 sugli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno è stata effettuata l'anno scorso e va pertanto rinnovata, risultando conseguentemente utilizzabili le relative risorse. Per quanto riguarda l'indicazione dell'onere a regime, ritiene che esso potrebbe essere quantificato in misura pari a quello dell'ultimo anno del triennio, occorrendo pertanto una riformulazione della clausola di copertura.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo. Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 1.4, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia indicato nella clausola di copertura l'onere a regime e nel presupposto che la prenotazione della Camera dei deputati sul predetto disegno di legge sia da considerarsi non più in vigore.

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il provvedimento, deliberandone il rinvio, allo scopo di ottenere dall'amministrazione competente ulteriori approfondimenti in merito ad alcune norme del decreto-legge, in particolare l'articolo 1, capoverso 8-bis, e l'articolo 7.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che l'articolato non comporta incrementi negli organici della Corte dei conti e pertanto non si configurano sotto questo profilo oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Fa presente peraltro che il decreto-legge n. 41 del 1995, di cui ieri il Parlamento ha approvato la convocazione in legge, ha operato una riduzione nei capitoli di bilancio relativi alla Corte dei conti, creando problemi operativi per l'Istituto, che potranno essere risolti con un successivo provvedimento. In relazione alle norme segnalate dal relatore, fa presente che non sussistono problemi di copertura finanziaria.

Su proposta del Presidente e del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 7, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 3 del 1995, in materia di riutilizzo dei resi-

di produttivi e di smaltimento dei rifiuti. Sul precedente testo la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, con un'osservazione relativa all'articolo 22, che disponeva la conservazione di somme nel bilancio dello Stato. La nuova versione del decreto-legge riproduce nella sostanza quella precedente, e in particolare il nuovo articolo 19 costituisce la riproposizione dell'articolo 22, sul quale erano state espresse riserve.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che l'articolo 19 del decreto-legge, pur essendo censurabile sul piano della tecnica contabile, comporta una deroga estremamente limitata nel tempo alla normativa in materia di conservazione di somme in bilancio. Segnala inoltre che sulla base di tale norma sono già stati adottati provvedimenti autorizzativi di spesa. Osserva infine che l'articolo 17 esenta le piccole aziende dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale disposizione potrebbe comportare minori entrate, peraltro non quantificate nè coperte.

Il senatore COPERCINI, con riferimento all'articolo 19, rileva la scarsa chiarezza del comma 3, che dispone la conservazione in bilancio di stanziamenti relativi alle autorità di bacino: occorrerebbe conoscere la finalità di tali somme.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 17, comma 2, sul quale il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che l'articolo 19, disponendo la conservazione di somme nel bilancio dello Stato in deroga alla vigente normativa di contabilità dello Stato, appare una norma inopportuna.

(1525) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 8 del 1995, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 1º febbraio.

La nuova versione del decreto-legge si discosta da quella precedente solo per alcune modifiche, nessuna delle quali attiene ai profili di competenza, per cui dovrebbe ribadirsi il parere già espresso.

Per il sottosegretario VEGAS non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(716-B) Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un disegno di legge che autorizza la concessione di contributi al Piano d'azione del Mediter-

raneo, nonchè all'Istituto italo-latino-americano, approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni rispetto al testo licenziato dal Senato. In particolare l'altro ramo del Parlamento, raccogliendo la condizione dettata nel parere espresso dalla propria Commissione bilancio, ha modificato la clausola di copertura relativa al secondo contributo, facendo decorrere gli oneri dall'esercizio 1995. Non è stata invece modificata la copertura finanziaria del primo contributo, ma per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, in quanto i relativi stanziamenti corrispondono a quote «slittate» del fondo speciale di parte corrente.

Per il sottosegretario VEGAS non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1261) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore PODESTÀ osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e l'Australia. Per quanto di competenza non ci sono osservazioni da formulare.

Per il sottosegretario VEGAS non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania. Per quanto di competenza non ci sono osservazioni da formulare.

Per il sottosegretario VEGAS non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1336) SALVATO ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezione suppletive

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole condizionato)

Riferisce il senatore PODESTÀ, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, volto a novellare la legge n. 515

del 1993, in materia di campagne elettorali, con la previsione di un contributo alle spese elettorali anche in occasione di elezioni suppletive, a cui si fa fronte mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Per quanto di competenza si fa presente che il capitolo 4486, dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente i contributi per il rimborso delle spese elettorali, compare nell'elenco dei capitoli di bilancio i cui stanziamenti possono essere aumentati in corso d'esercizio mediante prelievo dal suddetto fondo. Proprio per tale ragione, poichè la spesa insiste su un capitolo già formalmente classificato come obbligatorio, è implicito che ad esso si fa fronte attingendo all'apposito Fondo di riserva. Il comma 3 dell'articolo andrebbe pertanto soppresso, onde evitare l'impressione che nuove o maggiori spese di carattere obbligatorio si possano finanziare sull'apposito fondo di riserva: nella fattispecie infatti si tratta di una spesa che può essere considerata fisiologica.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni svolte dal relatore, concordando sull'opportunità di sopprimere il comma 3.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta a condizione che venga soppresso il comma 3 dell'articolo unico, appunto in quanto la natura della spesa è tale che essa non può che essere fatta gravare sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

(1465) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI fa presente che il disegno di legge, concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, è stato già approvato dalla Camera. In quella sede sono state avanzate osservazioni in ordine agli articoli 14, comma 1, (regime tributario degli enti ecclesiastici), 16 (deduzione agli effetti IRPEF), 25 (copertura finanziaria), 19, comma 1 (esenzione tributaria per pubblicazioni e stampati religiosi), 20 (assegni ai Ministri del culto) e 21 (trasferimenti di beni).

Sulla base dei chiarimenti contenuti nella stessa relazione tecnica e di quanto precisato dal Governo già alla Camera, non sembra che si pongano problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS conferma che l'iniziativa con comporta problemi di ordine finanziario.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(923) GUALTIERI: Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Il relatore PODESTÀ fa presente che il disegno di legge è finalizzato a prorogare il termine di utilizzazione degli istituti di Pianosa e dell'Asinara a scopo di detenzione al 31 dicembre 1999.

Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 369 del 1992 fissava tale termine al 31 dicembre 1995 e prevedeva stanziamenti per lavori di ristrutturazione e per indennità del personale. Tale ultima spesa veniva quantificata in 2 miliardi e 500 milioni per il 1992 e in 5 miliardi a decorrere dal 1993. Non essendo, quindi, prevista nella legge originaria una scadenza per la autorizzazione di spesa e la relativa copertura, non sembrano porsi problemi al riguardo.

Nulla da osservare, infine, sugli emendamenti trasmessi.

Per il sottosegretario VEGAS non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

(555) GUALTIERI ed altri: *Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche*

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare in materia di riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori. Su precedenti versioni di tale iniziativa, già nelle passate legislature la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, pur osservando che sarebbe opportuno prevedere modalità di riversamento tali da assicurare che esso avvenga in tempo reale con collegamenti diretti con le agenzie e gli ippodromi.

Si tratta di decidere se confermare o meno tale parere.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il provvedimento si limita a spostare l'imposizione fiscale dalle agenzie ai totalizzatori ed è pertanto fiscalmente neutro. Ritiene peraltro opportuna la precisazione proposta dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, pur osservando che sarebbe opportuno prevedere modalità di riversamento tali da assicurare che esso avvenga in tempo reale.

(764) FAVILLA ed altri: *Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

(Parere alla 6^a Commissione: richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore PODESTÀ osserva che si tratta di un disegno di legge volto a prevedere la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori precedentemente appartenenti all'Italia (provincia di Lubiana, dal 1941).

Nel testo non è contenuta alcuna norma di copertura finanziaria, mentre nella relazione si afferma che non vi sarebbero oneri aggiuntivi, in quanto la spesa rientra negli stanziamenti già in essere e la legge

avrebbe valore meramente integrativo. Appare opportuno che il Tesoro si pronunci su tale affermazione.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che dovrebbero essere valutate le conseguenze finanziarie dell'iniziativa in esame, apparendo eccessivamente semplificativa l'assunzione contenuta nella relazione, secondo cui il disegno di legge non comporterebbe oneri finanziari aggiuntivi. Fa presente inoltre che gli indennizzi in questione sono rimodulati annualmente nella tabella C della legge finanziaria.

Il presidente BOROLI sottolinea che gli oneri finanziari che l'iniziativa potrebbe determinare corrispondono a veri e propri diritti soggettivi dei beneficiari, a fronte dei quali la rimodulazione in tabella C della legge finanziaria non sarebbe efficace a porre un tetto alla spesa aggiuntiva a carico del bilancio dello Stato. Per queste considerazioni, appare opportuno richiedere al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

(1146) SCAGLIONE: Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della repubblica Astese

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: richiesta di parere per l'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato all'erogazione di un contributo per la realizzazione delle celebrazioni legate alla città di Asti. Al contributo, determinato in 2 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si fa fronte mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto nel fondo speciale di parte corrente. In proposito si fa presente che si tratta di un utilizzo difforme e che la clausola di copertura dovrebbe essere riformulata facendo riferimento al triennio 1995-1997, anziché al 1994-1996.

Perviene altresì l'emendamento 2.1, che riformula appunto il comma 3 dell'articolo 2, facendo decorrere gli oneri dal 1995 anziché dal 1994.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea che l'emendamento 2.1 rimuove il problema posto dalla clausola di copertura, formulata con riferimento all'esercizio 1994. Resta insoluto peraltro il problema dell'utilizzo difforme.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 6ª Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del disegno di legge.

(451) GIURICKOVIC ed altri: Norme sul sistema di certificazione

(698) PERIN ed altri: Norme sul sistema di certificazione

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PODESTÀ ricorda che sul testo dei disegni di legge la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 4

ottobre 1994, condizionando il nulla osta sull'articolo 7, comma 7 (di eguale tenore nei due disegni di legge), ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'articolo 7, comma 8, il parere espresso dalla Sottocommissione è stato di contrarietà per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Perviene ora l'emendamento 7.1, che inserisce nell'articolo 7 un comma aggiuntivo, parzialmente rimuovendo le cause della contrarietà. Va tuttavia osservato che l'emendamento prevede un onere di 150 milioni per l'anno 1995, mentre si tratta di un onere permanente, per cui l'anno 1995 dovrebbe essere indicato come l'esercizio di decorrenza dello stesso. L'onere dovrebbe inoltre essere non quantificato ma determinato in lire 150 milioni, in modo da prevedere un «tetto» che escluda l'obbligatorietà di maggiori spese a carico del bilancio dello Stato non coperte. Si rileva infine che la copertura indicata si riferisce al fondo globale di parte capitale, mentre la spesa in questione concerne oneri di funzionamento, da coprire con l'utilizzo di risorse di parte corrente. Viene così a realizzarsi una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la legge di contabilità (art. 11-ter della legge n. 468 del 1978, lettera a) preclude «l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente».

Il sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 7.1.

(56) MANIERI ed altri: Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro

(Parere alla 11ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI fa presente che il disegno di legge ha lo scopo di istituire un sistema di reddito minimo garantito per i giovani disoccupati. Si prevede, pertanto, la istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro alimentato dagli enti pubblici anche territoriali, mediante un contributo obbligatorio pari all'1,50 per cento sulle retribuzioni dei dipendenti, e dallo Stato, con un onere di 2.500 miliardi annui. Quanto alla prima fattispecie, essa contrasta con l'articolo 27 della legge di contabilità, mentre, circa la seconda, non è precisato su quale accantonamento di fondo speciale tale onere gravi. Allo stato, pertanto, non può che esprimersi parere negativo. Resta comunque il fatto che la somma indicata a copertura non viene giustificata da calcoli che permettano di valutarne la congruità rispetto alle misure proposte: sarebbe quindi opportuno chiedere la relazione tecnica al Governo.

Si associa il sottosegretario VEGAS, rilevando altresì che l'iniziativa dovrebbe essere coordinata con una più ampia riforma degli ammortizzatori sociali e dovrebbe reperire autonomamente il proprio finanziamento.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

(98) SALVATO ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale

(Parere alla 11ª Commissione: richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore PODESTÀ fa presente che il disegno di legge è finalizzato ad istituire un Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare progetti per lavori socialmente e ambientalmente utili.

La dotazione del Fondo è stabilita in lire 15.000 miliardi per il 1994 e l'ammontare dei conferimenti per gli anni successivi viene affidato alla legge finanziaria (rifi naziamento delle spese di sostegno all'economia). Viene anche prevista la fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi per le imprese coinvolte.

La copertura degli oneri è assicurata da un'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni (articolo 6).

In considerazione della rilevanza finanziaria del disegno di legge, appare opportuno chiedere la relazione tecnica.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'iniziativa in esame. Oltre alle osservazioni già formulate dal relatore, rileva che la proposta di fiscalizzazione degli oneri sociali determinerebbe maggiori spese a carico del bilancio dello Stato a fronte delle quali non viene indicato nessun mezzo di copertura. Esprime infine la contrarietà del Governo anche in ordine alla modalità di copertura individuata nel disegno di legge.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco

(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco

(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERINI, osservando che si tratta di un testo risultante dall'unificazione di tre disegni di legge che mirano a regolamentare l'attività degli informatori scientifici farmaceutici. Nella sostanza l'iniziativa mira a istituire un apposito albo.

Per quanto di competenza si deve rilevare che uno dei disegni di legge originari (n. 713) precisava, all'articolo 27, che le spese dell'albo e del consiglio nazionale sono a carico degli iscritti. Tale principio non risulta peraltro accolto nel testo unificato proposto dal relatore,

per cui sembrerebbe opportuno il reinserimento di tale clausola, come condizione vincolante.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver rilevato che il Governo è in linea di principio contrario all'istituzione di albi, che oltre a essere contrari alla libera concorrenza, si risolvono in un danno ai consumatori, si associa all'osservazione del relatore in merito all'articolo 27, che dovrebbe porre a carico degli iscritti tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato che le spese dell'albo e del Consiglio nazionale sono a carico degli iscritti.

(707) LA LOGGIA ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato
(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore COPERCINI avverte che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in data 8 marzo scorso parere favorevole ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento, in merito all'utilizzo in difformità della copertura finanziaria contenuta nel disegno di legge. Anche la Commissione affari costituzionali, il successivo 9 marzo, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole sull'utilizzo in difformità.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull'iniziativa, a condizione che venga approvato l'emendamento che riformula la clausola di copertura e che la spesa sia limitata al triennio, non apparendo condivisibile l'assunzione di un onere permanente.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1 (nuovo testo) e che la spesa sia limitata al triennio 1995-1997.

La seduta termina alle ore 10,30.

47^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,30.

(1471) Emendamenti al disegno di legge: Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 4^a: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PODESTÀ ricorda che sul testo del disegno di legge, nonché su un emendamento governativo, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta antimeridiana di oggi. Pervenono ora ulteriori emendamenti, tra i quali si segnala soprattutto l'1.3, il quale ripropone le modalità di copertura con utilizzo difforme che hanno motivato il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso stamane sul testo.

Si segnala inoltre l'emendamento 1.5, che prevede tra l'altro l'aumento degli organici del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, senza peraltro quantificare nè coprire i relativi oneri.

Appare infine opportuno acquisire il parere del Governo sugli emendamenti 1.6 e 1.7, suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.3, in quanto esso comporta una diversa decorrenza degli effetti giuridici ed economici degli accordi concernenti il personale delle Forze di polizia, che risulterebbero triennializzati, mentre sulla base della disciplina vigente essi hanno durata biennale relativamente ai profili economici e quadriennale relativamente agli aspetti giuridici. Ciò comporterebbe in definitiva una scopertura per il 1996. Il parere del Governo sull'emendamento è altresì contrario per gli utilizzi in difformità contenuti nella clausola di copertura di cui al comma 5. Il parere del Governo è ugualmente contrario sull'emendamento 1.5, in quanto i criteri di cui alle lettere a), b) e c) risultano superflui, mentre quelli relativi alle lettere d), e) ed f) sono suscettibili di innescare dei meccanismi di spesa, per i quali non vi è garanzia di coerenza con la norma di copertura. Le medesime considerazioni si estendono all'emendamento 1.6. Il parere del Governo sull'emendamento 1.7 è contrario: in particolare i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies potrebbero comportare maggiori spese non quantificate e non coperte. L'emendamento 1.1, prevedendo il recepimento nei decreti delegati del contenuto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, potrebbe dar luogo a incrementi di organici e progressioni automatiche delle carriere: su di esso il parere è quindi contrario. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.2 (nuovo testo), in quanto l'esclusione di una parte del Corpo forestale dello Stato dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 216 del 1992, determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Raccomanda pertanto l'espressione di un parere contrario sul complesso dei nuovi emendamenti presentati.

Su proposta del Presidente e del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6, 1.1 e 1.2 (nuovo testo), nonché sull'emendamento 1.7, limitatamente ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento:

(1146) SCAGLIONE: *Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese:* parere contrario;

alla 5^a Commissione:

(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 13^a Commissione:

(339) SARTORI e LONDEI: *Interventi a favore del recupero dei centri storici:* parere favorevole con osservazioni;

(709) SPECCHIA ed altri: *Interventi a favore del recupero dei centri storici:* parere favorevole con osservazioni;

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

Alla 9ª Commissione:

(1039) FERRARI Francesco ed altri: Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

**(1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)
(4ª - Difesa)**

Giovedì 23 marzo 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate (1471).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 23 marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).

-
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 marzo 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali (1426).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 23 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- **BATTAGLIA** ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
 - **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**. - **SPERONI** ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 23 marzo 1995, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **GIURICKOVIC** ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- **PERIN** ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698)

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta: audizioni del dottor Stefano Nannerini, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della SAF spa e del professor Filippo Satta, commissario liquidatore della SIVA spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 23 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- **SALVATO** ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).

- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).
- FERRARI Francesco e CAMO. - Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli (42).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 23 marzo 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SARTORI e LONDEI. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (339).
- SPECCHIA ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (709).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1 lettere I) e bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).
- e della petizione n. 89 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (1497).
- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 23 marzo 1995, ore 18

I. Esame di un documento, predisposto dal Presidente con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, per l'acquisizione di consulenze esterne finalizzate alla raccolta ed elaborazioni dei dati.

II. Programma dei lavori della Commissione.

III. Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Giovedì 23 marzo 1995, ore 8,45

Audizione del Direttore provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi.

Audizione del direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Brindisi.
